

TORNATA DEL 20 MARZO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Congedi.* = Relazione fatta dal deputato Bertolami sull'elezione del 1° collegio di Palermo, e proposta di annullamento per irregolarità di ufficio — Sostiene la convalidazione il deputato D'Ondes-Reggio Vito, che è combattuta dal deputato Salaris — Osservazioni del deputato Sanguinetti, e repliche — Annullamento dell'elezione. = Annunzio d'interpellanza del deputato Gutierrez circa lo sciopero degli esercenti delle vetture pubbliche a Torino. = Seguito della discussione generale dello schema di legge per una tassa sulla macinazione dei cereali — Il deputato Castellani continua il suo discorso sulle imposte dirette, delle quali esamina la materia, propone uno schema di legge per una tassa unica diretta; passando alle indirette, propone varie riforme, e rinvia a domani il fine del discorso.

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

BERTEI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Il deputato Ellero chiede un congedo di venti giorni per gravi ragioni di famiglia.

Il deputato Lo Monaco domanda un congedo di dieci giorni per motivi domestici.

Il deputato Danzetta chiede un congedo di dieci giorni per suoi affari particolari
(Codesti congedi sono accordati.)

RELAZIONE SOPRA UN' ELEZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole deputato Bertolami a venire alla tribuna per riferire intorno a l'elezione.

BERTOLAMI, relatore. Per mandato dell'ufficio I, mi do l'onore di riferire sulla elezione del primo collegio di Palermo, detto di Castellammare. Questo collegio, composto di tre sezioni, di San Matteo, di San Domenico e dell'isola d'Ustica, ha 1089 elettori; ma nella prima votazione, avvenuta il 26 gennaio scorso, non ebbe che 146 voti validi, così ripartiti: Marchese Pietro Ugo voti 73; avvocato Paolino Maltese voti 29; avvocato Paolo Maltese voti 29; Paolo Maltese 1; avvocato Maltese 1. Gli altri voti andarono dispersi.

I voti di Ustica non erano giunti in Palermo il 29 gennaio, cioè tre giorni dopo la votazione delle due sezioni di Palermo, e il presidente dell'ufficio principale lesse una lettera del prefetto di quella città, il quale il dì precedente, 28 gennaio, gli significava che,

non essendo stato possibile, a cagione del mare agitatissimo, far pervenire alla sezione di Ustica gli stampati dei verbali, vi era luogo a credere non fosse avvenuta la votazione; il che però, soggiungeva il prefetto, non risulta ancora. Non credendo l'ufficio centrale d'indugiare più oltre il risultamento della votazione pel disposto dell'articolo 92 della legge elettorale, procedette all'esame dei voti emessi dalle due sezioni summentovate e proclamò il ballottaggio fra il marchese Pietro Ugo e l'avvocato Paolino Maltese, dando a costui, per ragione di età, la preferenza sull'avvocato Paolo Maltese, che l'ufficio ritenne come un altro candidato, annullando i due voti, in uno dei quali era scritto *avvocato Maltese*, nell'altro semplicemente *Paolo Maltese*.

La Giunta elettorale soggiungeva: « salvo a modificare, ove occorra, la presente deliberazione, se arrivassero in tempo i verbali della votazione di Ustica, che potrebbero influire sulla medesima. » E infatti lo stesso giorno 29 giunsero i verbali di Ustica al prefetto, il quale si affrettò di trasmetterli all'ufficio centrale, che, riconvocatosi il dì seguente, e visto che i 36 votanti dei 44 elettori iscritti nella sezione d'Ustica avevano dato unanimi suffragi all'avvocato Gaetano Spina, antepose costui all'avvocato Paolino Maltese, al quale non aveva riconosciuti che 29 voti, e dichiarando come non avvenuta la proclamazione del giorno precedente, mutò la scena del ballottaggio, intimandolo definitivamente tra il marchese Ugo e l'avvocato Gaetano Spina. La votazione che seguì il 2 febbraio diede questo risultamento: al marchese Pietro Ugo voti 164; all'avvocato Gaetano Spina voti 141. Quindi l'ufficio centrale proclamò deputato il marchese Ugo, addì 4 febbraio.

Lo stesso giorno alcuni elettori levarono protesta

contro tutte le operazioni elettorali avvenute il 26 gennaio ed il 2 febbraio. Ed altra protesta di elettori di quel collegio pervenne alla Camera il dì 8 febbraio. Ne darò il sunto per essere breve e temperarne l'asprezza. Ecco i motivi di nullità:

1° Il presidente della sezione d'Ustica non intervenne, come era dover suo, nè trasmise al presidente dell'ufficio centrale i verbali, che giunsero per opera del sindaco quattro giorni dopo la votazione in Palermo, ove potevano ben giungere l'indomani perchè il mare era tranquillo e molti legni partirono, tra i quali il vapore diretto a Napoli. Fu pienissima la violazione dell'articolo 86 della legge elettorale, dacchè l'ufficio centrale proclamò un secondo ballottaggio senza l'intervento d'uno dei presidenti, non solo, ma bensì senza una lettera di costui o di alcuno de' suoi colleghi di ufficio, nè una scusa qualunque per siffatta assenza.

2° L'ufficio centrale divise i voti dell'avvocato Paolo Maltese da quelli dell'avvocato Paolino Maltese, mentre l'avvocato Maltese, noto, anzi notissimo in Palermo, unico e solo candidato di tal nome in quel collegio, è promiscuamente chiamato Paolo e Paolino. La Giunta elettorale, togliendo 29 voti al signor Maltese per attribuirli a un candidato di sua fantasia, fece entrare in ballottaggio l'avvocato Spina con voti 36 in luogo del Maltese che ne aveva 58.

3° L'ufficio proclamò il dì 29 il ballottaggio tra Ugo e Maltese, e dopo l'annuncio che se ne diede da vari diari della città e del continente, compresa la *Gazzetta Ufficiale del regno*, fece il giorno 30, senza alcun avviso agli elettori, una seconda proclamazione di ballottaggio tra Ugo e Spina, di cui diè contezza al pubblico un manifesto del sindaco in data del 29, ove una striscia di carta incollata, e male incollata, copriva il nome di Ugo con quello di Spina.

Ora, la legge e il buon senso non accettano una seconda proclamazione di ballottaggio fatta senza notizia agli elettori due giorni prima della elezione definitiva. Dopo che il giudizio degli elettori era fermato tra Ugo e Maltese, come riconoscere la parità di condizioni, richiesta dalla legge morale al pari che dalla elettorale, nella tarda tenzone aperta tra Ugo e Spina, quello stesso Spina che aveva pubblicamente protestato di non accettare la candidatura?

Temerei di fare spreco del tempo della Camera se m'ingolfassi in tutte le questioni alle quali dà luogo la protesta che ho compendiate.

Certo non si può non deplorare il disprezzo dell'articolo della legge elettorale da parte di un presidente di sezione che non ebbe neppure la cura di trasmettere i verbali con due righe d'ufficio.

Ben più ancora è deplorabile che una trasmissione tardiva dei voti di una sezione abbia mutate le condizioni della palestra elettorale quasi alla vigilia dell'e-

lezione definitiva, cacciando fuori un atleta e presentandone un altro che, per soprassomma, aveva pubblicamente ricusato l'onore della candidatura.

E fu anche deplorabilissimo che, avvenuta la seconda proclamazione del ballottaggio all'insaputa degli elettori, se ne sia data partecipazione con un manifesto del sindaco stampato il giorno precedente, ove un novello nome era troppo visibilmente incollato sul primo, su quel primo che era stato annunciato da tutta la stampa periodica, compreso il giornale ufficiale! Ma a che discutere sulla validità di una seconda proclamazione di ballottaggio? A che discutere se debba risguardarsi fatta in tempo utile una proclamazione che precedette l'elezione di soli due giorni? A che discutere se la violazione dell'articolo 86, che la Camera altre volte ha stimato non grave abbastanza da infirmare un'elezione, debba giudicarsi tale quando è conseguito nel campo elettorale un brusco e radicale mutamento?

Non mi pare, o signori, occorra alcuna di coteste disamine nel caso presente; perocchè, ove si volesse ritenere che cotali oltraggi alla legge elettorale lascino inviolata la validità d'un'elezione, ove si volesse supporre, anche per ipotesi, che i voti di Ustica fossero stati recati l'indomani della prima votazione dal presidente della sezione a termini della legge, ed il ballottaggio fosse stato proclamato del pari nei termini legali, l'elezione di cui ci occupiamo sarebbe pur sempre nulla, perchè i 36 voti dello Spina non sarebbero bastati a porlo nel luogo del Maltese.

Come ho esposto alla Camera, nella prima votazione in 29 schede leggevasi *avvocato Paolo Maltese*, ed in altre 29 *Paolino Maltese*; in una *Paolo Maltese*, ed in un'altra *avvocato Maltese*. Ora, potendosi anche a ragione annullare, a mente dell'articolo 88, per insufficiente indicazione, le ultime due schede, nulla autorizza che un candidato sia diviso in due, perchè in alcune schede sia scritto il nome con una desinenza consacrata dall'uso quotidiano del luogo. Questa strana combinazione di due omonimi candidati dello stesso collegio non può, nè per buona fede nè per legge, ammettersi senza una prova sufficiente.

Ora, nel caso nostro l'avvocato Paolo Maltese, comunemente detto Paolino, era il candidato di un partito politico: d'altri dello stesso nome non vediamo cenno di sorta, nè in un diario nè in una stampa qualunque, e quindi fino dal principio apparve poco giustificabile il giudizio dell'ufficio centrale che tolse all'avvocato Paolino i voti, meglio scritti, dell'avvocato Paolo. Nondimeno a procedere con tutta ponderazione, l'ufficio fe' richiedere dalle principali autorità di Palermo i più esatti ragguagli in proposito. Il prefetto rispose col seguente telegramma: « Due sono gli avvocati Maltese in Palermo, ambedue nome di battesimo Paolo; uno più noto ed influente, detto comunemente Paolino, l'altro

quasi ignoto. » La risposta del procuratore regio di Palermo ci è stata dal Ministero di grazia e giustizia comunicata in questi sensi il 17 corrente :

« Essendo pervenuto quest'oggi dal procuratore del Re di Palermo il rapporto contenente gli schiarimenti che, in ordine alla elezione del deputato del primo collegio di Palermo, vennero richiesti colla nota al margine indicata, il sottoscritto si reca a premura di partecipare a S. S. onorevolissima il rapporto anzidetto che è del tenore seguente :

« In corrispondenza all'onorevole incarico affidatomi colla venerata ministeriale al margine distinta, mi pregio di rassegnare all'E. S. il risultato delle informazioni assunte.

« Esistono effettivamente in questa città due avvocati col nome di Paolo Maltese, cioè :

« 1° Avvocato Paolo Maltese, commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, già segretario presso il Consiglio di Luogotenenza e segretario generale del soppresso Ministero di grazia e giustizia in Sicilia.

« Costui sarebbe nato da Pietro e Rosa Pangalardo, il primo settembre 1817 in Palermo, battezzato il giorno successivo nella parrocchia di San Giacomo la Marina col nome di Paolo Vincenzo.

« Trovasi iscritto nel notamento degli avvocati presso questa Corte ed esercita effettivamente l'avvocatura.

« Dagli amici e congiunti, ed anche nei documenti ufficiali, egli viene designato ora col nome di Paolo, ed ora col diminutivo Paolino, senza che però siasi mai fatto confusione di persona.

« Infatti fu nominato cavaliere colla designazione di Paolino, commendatore con quella di Paolo, segretario di Luogotenenza con quella di Paolino, e finalmente segretario presso il Ministero di grazia e giustizia nuovamente con quella di Paolo.

« 2° Altro Paolo Maltese, figlio di Pietro e di Gaetana Cassetta, è nato in Palermo il 4 aprile 1835. Egli pure abita in Palermo, è laureato in legge, non è iscritto nel notamento degli avvocati, ma ha trattato e tratta tuttora, sebbene raramente, qualch'affare di avvocatura.

« Unisco inoltre gli atti di nascita dei due avvocati che portano il nome e cognome di Paolo Maltese, ed un certificato del cancelliere della Corte d'appello della città di Palermo, che si riferisce ad uno dei detti avvocati. »

Da cotali informazioni non emerge certamente che siano discesi due avvocati di nome Paolo Maltese in luogo d'uno nell'arena elettorale, ma emerge in vece che uno sia persona notissima pei titoli forensi e per le cariche occupate, l'altro quasi ignoto e neppure iscritto nell'albo degli avvocati. È quindi evidente l'errore dell'ufficio centrale, e la Camera sa come sia debito sacro per lei la correzione d'errori siffatti che

tolgono ogni carattere di verità all'elezione del deputato.

Fra gli altri esempi, mi ricordo di un collegio di Palermo di cui nella tornata del 2 dicembre 1865 fu annullata l'elezione perchè era stato proclamato il ballottaggio fra il signor Perez ed il signor Paternostro, e la Camera si convinse che si sarebbe dovuto proclamare invece tra il signor Perez ed il signor Mortillaro, dacchè alcuni voti dati a quest'ultimo con un titolo indovuto non autorizzavano la Giunta elettorale a riconoscere due individui in luogo di un solo. Ma ogni esempio sarebbe superfluo, perocchè è evidente che nulla giustifica nel ballottaggio, di cui ho fatto parola, la sostituzione dell'avvocato Spina, che aveva riportato 36 voti, all'avvocato Maltese che ne aveva riportati per lo meno 58.

L'ufficio I vi propone quindi a voti unanimi l'annullamento di questa elezione.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ondes-Reggio Vito ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO V. Signori, non parlo che della questione dell'identità della persona per il nome, e non degli altri motivi di nullità, perchè il relatore stesso non vi ha insistito. Erano cose deplorabili, diceva egli, ma non erano ragioni di nullità, e per giurisprudenza costante la Camera, anco sendo avvenuti tutti quei casi che ha accennato, ha dichiarata la validità delle elezioni.

Non può negare nessuno, e neanche ha potuto negarlo l'onorevole relatore, che ci sono due avvocati Maltese di cognome, uno conosciuto più col nome di Paolo Maltese, e l'altro noto piuttosto con quello di Paolino.

Or, io voglio fare una concessione, ed è che sia dubbio se alcuni voti del Paolino Maltese si avrebbero dovuti attribuire a Paolo, ma come non aversi allora anco il dubbio che quelli che portano il nome di Paolo si avrebbero dovuti attribuire a quello che più specialmente si chiama Paolino; imperocchè il relatore stesso dice che Paolino è diminutivo di Paolo, dal che la conseguenza è chiara, cioè, che tanto le cedole che portavano il nome di Paolo, quanto quelle che portavano quello di Paolino, era incerto a chi attribuirsi, ed essendo incerto non si dovevano attribuire ad alcuno. Ondechè non c'era più questione, e non restavano candidati certi che due soli, Ugo e Spina; dunque il ballottaggio si doveva fare tra Ugo e Spina.

Ma che cosa ha detto l'onorevole relatore, per sostenere la sua opinione? Si sapeva che il candidato era il Paolo Maltese. Io, per fermo, non sapeva che in Italia le elezioni si facessero al modo inglese, dove si porta apertamente il candidato, e gli elettori danno apertamente il voto. In Italia tutto al contrario, non ci sono dei candidati proposti presso i collegi elettorali, ciascuno elettore dà il suo voto e segreto a chi crede.

Ma, dice l'onorevole relatore, in nessun giornale si è parlato del Paolino Maltese, ma del Paolo Maltese, commendatore e già magistrato. Ma ove sta scritto che, per essere legale una candidatura, fa d'uopo che almeno in un giornale sia proposta? Io non comprendo come si possano allegare di simili ragioni.

Indubitato è che in Palermo ci sono due che portano il nome di Paolo Maltese o Paolino diminutivo; onde non può ritenersi alcuna distinzione tra Paolo e Paolino.

Ed è anco assai futile ragione il dire che uno è più noto e l'altro è meno noto. Poichè questo non toglie che vi fossero alcuni elettori i quali avrebbero potuto voler dare il loro voto piuttosto al meno noto che al più noto.

Vedete dunque che, per annullare questa elezione, come propone l'ufficio, si deve andare a tutte coteste congetture affatto arbitrarie.

La Camera ha tenuto costante giurisprudenza che, quando i nomi sono incerti, non si attribuiscono ad alcuno. Io dunque sapete che cosa direi? Direi che l'ufficio di Palermo fece male non quando non attribuì alcuni voti all'onorevole Paolo Maltese, e che quindi escluse dal ballottaggio, ma attribuendogliene alcuni, come fece, poichè nell'incertezza se fossero dati a lui, od al suo omonimo, non doveva attribuirli a niuno dei due.

La decisione dell'ufficio fu all'unanimità per escludere il Paolo Maltese dal ballottaggio, ed invece farlo tra Ugo e Spina, e mentre l'onorevole Bertolami ha voluto entrare in riflessioni morali, io dico che il Maltese era candidato del Governo, ed uno dei presidenti del collegio elettorale era un notissimo partigiano del Governo.

Or io chieggo, o signori, all'onorevole Bertolami, il quale sostiene che si dovea annullare l'elezione, perchè tutti i voti che non si diedero al commendatore Paolo Maltese, a lui si avrebbero dovuti dare: ove mai così si fosse fatto, chè non sarebbe venuto a dire, che atteso che v'erano due Paoli Maltesi, chiamati anco Paolini, non c'era ragione di attribuire i voti piuttosto all'uno che all'altro; non era il Maltese che dovea andare in ballottaggio, ma lo Spina, e perciò che si avrebbe dovuto annullare l'elezione di Ugo?

Dunque cotesta elezione in qualunque modo avesse operato l'ufficio centrale avrebbe dovuto annullarsi, sia che l'ufficio elettorale avesse agito come ha agito, sia che avesse agito in modo diverso.

Considerate, o signori, che se si volessero fare questioni per vedere, a fronte di fatti positivi, ciò che s'intendeva fare in contrario, non vi sarebbe elezione che non si potrebbe attaccare ed annullare.

Costante giurisprudenza della Camera di ritenere come nulli i voti incerti; quindi i voti incerti non si dovevano attribuire al Maltese, ed il ballottaggio fu stabilito, secondo le regole, tra Ugo e Spina.

Confido nella giustizia della Camera, la quale vorrà confermare la decisione dell'ufficio centrale elettorale di Palermo, assai più competente dell'ufficio I della Camera in valutare coteste questioni di persone, ed approvare l'elezione del signor marchese Pietro Ugo a deputato del 1° collegio di Palermo.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Ho ascoltato la relazione che testè fu fatta a nome dell'ufficio I. Non mi pare esatto che possa dirsi avere quest'ufficio fondato le sue conclusioni sul solo divario dei voti attribuiti all'avvocato Paolo Maltese ed all'avvocato Paolino Maltese.

Parmi invece che le sue conclusioni sieno fondate anche sovra altri motivi. E perchè questi motivi sieno messi in chiaro, rivolgerai alla cortesia dell'onorevole relatore due domande, attendendo da lui quegli schiarimenti che credo necessari per giudicare sulla validità oppure sulla nullità di questa elezione.

La prima domanda che io farci si è: la ricognizione de' voti di quella sezione che rimise il suo processo verbale all'ufficio centrale tre giorni dopo eseguita la votazione è stata fatta alla presenza di tutti i presidenti delle sezioni? (*Segni negativi del relatore*) Seconda domanda: la proclamazione di ballottaggio è stata fatta egualmente non dal solo ufficio centrale, ma dall'ufficio con i presidenti delle sezioni? (*Altri segni negativi del relatore*)

Il relatore mi risponde con un segno negativo tanto alla prima domanda come alla seconda. Allora evidentemente l'ufficio, di cui egli è l'organo in questa Camera, ha enunciate giustissime conclusioni, e l'elezione non può essere che annullata, non per la ragione sulla quale volle restringere la discussione l'onorevole D'Ondes-Reggio, ma per una manifesta violazione di legge. Anzi tutto la ricognizione de' voti dev'essere fatta dall'ufficio centrale alla presenza dei presidenti, che sono appunto coloro che debbono sindacare, nell'interesse delle sezioni secondarie, l'esattezza del computo dei voti ottenuti in ogni sezione, e qui manca la presenza, non solo del presidente della sezione che rimise tardi il processo verbale, ma di tutti i presidenti delle altre sezioni; per conseguenza non fu che il solo ufficio che fece questa proclamazione. Di più, la seconda proclamazione di ballottaggio, revocando la prima, fu fatta dal solo ufficio senza la necessaria presenza dei presidenti, senza che i presidenti potessero affermare che la computazione dei voti sia stata fatta regolarmente, tenuto conto delle parziarie votazioni...

SANGUINETTI. Domando la parola.

SALARIS... seguite nelle diverse sezioni. Egli è questo vizio radicale, che solo basta per rendere viziata l'elezione. E per ciò, senza vagare nelle osservazioni fatte dall'onorevole D'Ondes, la Camera non esiterà ad accogliere le conclusioni dell'ufficio, ed annullerà questa elezione, parendomi evidente la nullità della

medesima, siccome è evidente la violazione dell'articolo 86 della legge elettorale.

SANGUINETTI. Io non entrerò nel merito intrinseco di quest'elezione per vedere se sia valida o no; ma l'onorevole preopinante ha messo in campo una teoria contro la quale io debbo fare una protesta; imperocchè, ove l'elezione fosse annullata, non vorrei che venisse poi invocata come un precedente in sostegno della teoria dell'onorevole Salaris mio buon amico.

Egli ha domandato all'onorevole relatore se i presidenti delle sezioni intervennero all'ufficio centrale, allorchè si fece la proclamazione del ballottaggio.

Il relatore pare abbia risposto negativamente, con un segno di capo; quindi l'onorevole Salaris chiudeva col dire: quest'elezione è nulla.

Signori, l'ufficio centrale in questa parte non fa che un'operazione aritmetica puramente materiale: il risultato delle singole votazioni delle sezioni è scritto nei singoli verbali, e questo basta perchè la Camera possa e debba pronunziare un giudizio.

Ma noi non possiamo ammettere per principio che sia necessario l'intervento dei presidenti delle singole sezioni.

Poichè, ove noi ammettessimo questa massima, ne verrebbe per conseguenza che sarebbe sempre in facoltà dei presidenti delle singole sezioni di rendere nulla un'elezione quando per avventura fosse avvenuta in un senso contrario alla volontà dei medesimi.

Questa è la protesta che io intendeva di fare contro le cose dette dall'onorevole preopinante.

D'ONDES REGGIO V. Signori, io appunto voleva dire quello che ha detto l'onorevole Sanguinetti.

Invito poi l'onorevole Salaris, o qualunque altro dei nostri colleghi, a dirmi se si sia ritenuto come motivo d'annullamento dell'elezione il fatto di non essersi recati i presidenti delle varie sezioni del collegio all'ufficio centrale.

E, nella fattispecie, quando mai è stato che il presidente della sezione di Ustica si sia recato esso stesso a Palermo; invece a Palermo si sono contati i voti che si erano ad Ustica dati.

Nell'elezione del marchese di Roccaforte, che fu predecessore all'Ugo, non venne mai in mente a nessuno di dire: annulliamo l'elezione del Roccaforte perchè il presidente non è andato a Palermo.

In questa elezione si mettono avanti cause di nullità affatto nuove.

Non vi è dubbio che tutto quanto è scritto nella legge elettorale non è stato osservato, come non è stato osservato in altre elezioni, anzi dirò che non è quasi mai osservato in alcuna. Ma dobbiamo distinguere le prescrizioni non osservate che portano nullità, e quelle che non la portano; e se quella di che si tratta portasse a nullità, ne verrebbe l'assurda conseguenza che appunto ha rilevato l'onorevole Sanguinetti.

L'ufficio stesso comprendeva bene che non si poteva allegare questo motivo di nullità, sapeva bene che si sarebbero date queste risposte e che niuno nella Camera si sarebbe persuaso che questa trasgressione della legge elettorale portasse nullità.

E l'onorevole Bertolami ha detto: lasciamo andare tutte queste cose, parliamo dell'identità delle persone. E veramente, se non l'avesse messa avanti l'onorevole Salaris, non si sarebbe perduto questo tempo.

La questione resta sempre quella, se si dovevano dare al Maltese i voti che l'ufficio elettorale gli negò.

La Camera rifletta che, accogliendo le conclusioni del suo ufficio, muterebbe quanto finora, secondo la logica e la giustizia, ha praticato. Spero quindi convaliderà l'elezione del marchese Pietro Ugo.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

Prego i signori deputati di far silenzio.

SALARIS. L'onorevole D'Ondes-Reggio e l'onorevole Sanguinetti mi hanno fatto rimprovero di aver enunciato una strana teoria, sebbene l'onorevole Sanguinetti sia meco d'accordo nel ritenere nulla la elezione che si discute.

SANGUINETTI. No!

SALARIS. Sia dissenziente; non mi arresto per il suo dissenso. Mi permetta la Camera darle lettura dell'articolo 86 della legge elettorale, e la Camera poi sarà giudice, se abbia messa avanti una strana teoria, o se piuttosto non sia la disposizione stessa della legge:

« Art. 86. Nei collegi divisi in più sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. »

Mi pare che qui si tratti di divisione di sezioni, perchè un collegio elettorale politico è sempre diviso in più sezioni.

« L'ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale sottoscritto dai suoi membri. Il presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'ufficio della prima sezione, il quale, in presenza di tutti i presidenti delle sezioni, procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero collegio. »

Io comprendo che si possa passare sopra lo intervento di qualche presidente quando forza maggiore lo impedisce; ma non comprendo come si possa negare la necessità della presenza dei presidenti alla ricognizione de' voti, e quindi alla proclamazione del deputato. Nè comprendo come, pronunciando il solo ufficio centrale senza la presenza de' presidenti su la computazione de' voti, e la proclamazione del ballottaggio, si sostenga non violato il disposto del citato articolo 86. La evidenza non si può contrastare, e la violazione in questo fatto è evidente. Ma, si dice, questa irregolarità non rende nulla la elezione. Ma a che la legge avrebbe imposta la presenza di tutti i presidenti nella ricognizione generale dei voti? Questa disposizione avrà una grave ragione certamente. E questa ragione è manifesta, quella appunto che vi annunciava, cioè che la riunione dei presidenti è necessaria guarentigia

agli elettori delle diverse sezioni; perocchè essi devono esercitare l'ufficio di vigilanza, acciò di tutte le votazioni si faccia il giusto computo. Non fu dunque strana teoria quella ch'io esponeva, ma fu la disposizione della legge. Non trattengo la Camera con altri argomenti, e quindi, ripeto, trovo giuste le conclusioni del relatore per l'annullamento di quest'elezione. (*Si parla*)

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Prego i signori deputati di far silenzio.

BERTOLAMI, relatore. Non posso dissimulare che mi ha fatto meraviglia il linguaggio dell'onorevole D'Ondes, il quale ha apposte al relatore non so quali preoccupazioni, e poi ha escogitato degli argomenti tratti da individui di questo o di quell'altro partito politico.

Io non farò l'oltraggio a nessuno in questa Camera di credere che per simpatia od antipatia di opinioni politiche violi menomamente il sentimento della propria coscienza; ma questo non può essere che un sintomo d'itterizia e non occorre parlarne. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Onorevole Crispi, la prego di recarsi al suo posto e di non parlare ad alta voce. È la quarta volta che prego si faccia silenzio.

BERTOLAMI. L'onorevole D'Ondes ha detto innanzi tutto che una giurisprudenza costante della Camera consacra il suo assunto e condanna il mio.

Io dichiaro di non conoscere questa giurisprudenza costante della Camera, e dichiaro anche il mio stupore che, dopo l'esempio a lui contrario che io ho citato, l'onorevole D'Ondes, il quale mi parla di una giurisprudenza costante della Camera, non si sia neppure degnato di oppormene un altro qualsiasi.

Questa giurisprudenza della Camera, o signori, non solo non è, ma è impossibile ed assurda.

Secondo il sistema dell'onorevole D'Ondes si sarebbero dovuti cancellare i voti di Paolo con quelli di Paolino, e i voti di Paolino con quelli di Paolo (*Si ride*): ecco il sublime sistema che offre al senno della Camera l'onorevole D'Ondes!

Egli dice: voi non sapete se Paolino sia Paolo, voi non sapete se Paolo sia Paolino; ebbene, mandiamoli tutti due a spasso, e allora rimane un solo, rimane il candidato di un partito, e tutto per il meglio! Ciò fa comodo evidentemente a quel partito a cui appartiene l'uno dei candidati, ma non fa comodo egualmente al partito al quale appartiene l'altro che l'ufficio centrale escluse dal ballottaggio per un atto di facile fantasia.

Ora, è troppo agevole rispondere all'onorevole D'Ondes che, secondo il criterio da lui presentato alla Camera, chiunque abbia un omonimo (ed è una sventura che incoglie moltissimi) si dovrà raccomandare all'infinita misericordia di Dio, o almeno alla miseri-

cordia dell'ufficio centrale, perchè non sia escluso irrimediabilmente dal campo elettorale!

Ora, in luogo del sistema dell'onorevole D'Ondes, la Camera ha ritenuto il principio che, quando al suo esame viene sottoposta un'elezione, deve ben essa giudicare se l'ufficio centrale abbia opinato bene o male, perchè altrimenti si potrebbe risparmiare l'incomodo di esaminarla.

Quindi la Camera ha deciso altre volte, come io aveva l'onore di dire poc'anzi, che, quando si tolgono indebitamente dei voti ad un candidato, allora l'elezione è radicalmente nulla se per venir meno quei voti si muta l'effetto della votazione; e questo precisamente è avvenuto nella elezione del 1° collegio di Palermo, ed è una tal ragione di nullità che io non mi sono permesso di fermarmi sulle altre quistioni delle quali ho accennato. E qui rispondo all'onorevole Salaris che, se non ci fosse stato un motivo di nullità così radicale, avrei sentito il dovere di esporre le mie considerazioni alla Camera per gli altri motivi addotti dalle proteste. Ma a che, o signori, intrattenere la Camera per una tornata intera, come avverrebbe se io sottoponessi al suo giudizio tutte le controversie che sorgono dalla elezione in parola?

A creder mio, non si può asserire in modo assoluto, come ha fatto l'onorevole Sanguinetti, il quale non conosce precisamente, e non gliene fo un rimprovero, i particolari di questa elezione, non si può asserire che qualsiasi violazione dell'articolo 86 non porterebbe annullamento. Anch'io ho detto che la Camera ha deciso altre volte nel modo additato dall'onorevole Sanguinetti, ma ho soggiunto che nel caso in costoro sono delle condizioni molto più gravi di quelle che altre volte si sono presentate al giudizio della Camera.

Il presidente della sezione di Ustica, che non si recò all'ufficio centrale, non potè addurre un ragionevole motivo, perchè l'indomani partirono dei legni, ed anzi in uno di essi mosse alla volta di Napoli uno dei nostri colleghi, l'onorevole La Porta, come si espone nella protesta.

Ora, se non c'era plausibile ragione perchè il presidente non si recasse all'ufficio centrale, che dovremo dire di non essersi degnato mandare con alcuno dei membri dell'ufficio i verbali, nè accompagnarli di un rigo? Che dire del sindaco che mandò i verbali come fosse stato egli il presidente dell'ufficio? Questo è enorme; e ben più enorme quando si considera che i voti della sezione di Ustica operarono il più profondo mutamento nel campo elettorale, perchè dal ballottaggio sparì il Maltese ed apparve lo Spina; sparì quel Maltese che era stato annunziato in ballottaggio da tutti i giornali, fino dalla *Gazzetta Ufficiale*, ed apparve lo Spina il quale aveva dichiarato di non volere quella candidatura, e fu sospinto a precipizio in una lotta tanto ineguale col suo avversario.

Questo, signori, è un fatto tale per cui nessun uomo che abbia un briciolo, un solo briciolo di coscienza potrà dire che l'elezione di Palermo presenti l'aspetto della verità, cioè possa riguardarsi come fedele espressione del voto degli elettori. Nessun uomo di retto animo potrà sostenerlo.

Eppure, o signori, dopo l'esame di questi fatti, l'ufficio I, del quale io ho riferite le conclusioni, che cosa fece? Emise forse il suo giudizio dinanzi alla Camera? No. L'ufficio camminò con passo di piombo, volle sovrabbondare di cautele, s'indirizzò a tutte le autorità perchè gli riferissero sul conto dei due candidati, ed unanimi l'autorità amministrativa e la giudiziaria risposero in modo da non lasciare dubbio ragionevole che i voti di Paolo e di Paolino non si riferissero egualmente all'avvocato Maltese, il quale era il candidato di un partito, come risulta, benchè non piaccia all'onorevole D'Ondes, dai diari del luogo. (*Movimenti*)

CRISPI. Questi erano tutti borbonici.

BERTOLAMI, *relatore*. A dirla in parentesi, l'onorevole D'Ondes ha fatto degl'Italiani un gregge che va a votare senza sapere che cosa voti; egli ha detto che i giornali non sono usi in Italia a scendere nella lizza elettorale, nè si curano de' nomi de' candidati. Ma contro la sua asserzione basta la sua elezione stessa, per la quale ricorderà come il suo nome fosse stato magnificato o avversato da tutti i giornali di Palermo.

Ma lasciamo le asserzioni alle quali non occorre risposta. Certo è, in conclusione, che l'avvocato Maltese, chiarissimo candidato di un partito politico che lo ha sostenuto con la voce e con la stampa, dimandasi indistintamente Paolo e Paolino. Infatti, come dice il procuratore del Re, egli fu nominato prima cavaliere e poi commendatore, segretario generale, e non so che altro, ora col nome di Paolo, ora con quello di Paolino. Ciò posto, la logica più comune non può ammettere il terzo candidato che si fe' sorgere con la bacchetta magica, candidato di cui nessuno sospettava per quanto abbia potuto raccogliere da tutte le testimonianze, compresa quella dell'onorevole D'Ondes. Sì, io interrogai un giorno sul conto dell'altro Paolo Maltese l'onorevole D'Ondes, e la sua risposta mi confermò di essere quest'altro Maltese, per dirla col poeta:

E per virtùdi e per delitti ignoto.

Fu, o signori, una pura creazione quella della Giunta elettorale, e come sia deplorabile una creazione in questa materia, io mi dispenso volentieri dal significarlo alla Camera. Quindi credo mio dovere d'insistere nella deliberazione presa a voti unanimi dall'ufficio cui mi onoro di appartenere.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, interrogo se è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi approvata.)

L'ufficio I propone l'annullamento della elezione del

collegio primo di Palermo fatta nella persona del signor marchese Ugo Pietro.

L'onorevole D'Ondes-Reggio Vito ne domanda la convalidazione.

Metto a partito la proposta colla quale si chiede la conferma di quest'elezione. Coloro che ne vogliono l'annullamento voteranno contro.

Chi intende che sia convalidata quest'elezione si alzi.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera negativamente.)

È quindi annullata l'elezione fatta dal primo collegio di Palermo.

Metto ora ai voti il processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato.)

Il deputato Guttierrez ha deposto sul banco della Presidenza una domanda d'interpellanza relativa allo sciopero degli esercenti vetture pubbliche avvenuto nella città di Torino.

Invito l'onorevole ministro delle finanze a dichiarare se e quando intende rispondere a questa interpellanza.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Risponderei domani al principio della seduta.

GUITIEREZ. Per parte mia acconsento volentieri.

PRESIDENTE. Si farà domani al principio della seduta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER UNA TASSA SULLA MACINAZIONE DEI CEREALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sopra il progetto di legge concernente il dazio di macinazione dei cereali.

L'onorevole deputato Castellani ha facoltà di proseguire il suo discorso.

CASTELLANI. Parlerò dapprima della riforma delle imposte dirette. (*Movimento di attenzione*)

Da quando la civiltà dominò l'arbitrio e la forza, e annullando i privilegi parificò i cittadini nei diritti e nei doveri, l'idea della proporzione del tributo cogli averi del cittadino e coi bisogni dello Stato entrò prima nella scienza, e passò poi nelle leggi.

Questa idea, perchè fondata nella giustizia, è diventata adesso tanto comune, che si dura quasi fatica a comprendere che non siasi sempre professata, e che siano stati necessari sanguinosi rivolgimenti per farla trionfare.

Essa trovasi convertita in legge organica nell'articolo 25 dello Statuto, ed è quindi, e dev'essere, la base, il cardine, la regola, la guida del nostro sistema tributario.

Senonchè corre sempre gran tratto fra la proclamazione dei principii e la loro completa applicazione,

sia perchè il passato che si vuole mutare, quand'anche non opponesse il sofisma, oppone la resistenza passiva; sia perchè la verità ha bisogno, direi quasi, di molto e costante irraggiamento per poter attrarre le sue attinenze nell'orbita propria.

L'inesatto concetto della ricchezza nocque dapprima alla applicazione imparziale dell'idea proclamata, perchè per tempo lunghissimo si è creduto che, come materia prima di tutte le industrie, e come diretta dispensatrice delle sussistenze, l'agricoltura fosse la sola ricchezza vera, avesse una natura sua propria, e su tutte le industrie una superiorità incontestata, venendo in essa sola riconosciuta la potenza creatrice di materie nuove, e alle altre industrie venendo consentita la sola potenza di modificare e di trasformare le materie da lei create.

Nè questo concetto fu un istinto del volgo, poichè ebbe forza di aggruppare intorno a sè tutta una scuola di economisti.

Ne veniva logicamente una grande restrizione nella materia dei tributi, e una tendenza costante ad accumularli sul suolo, e sulle dirette dipendenze di questo.

Da un altro lato, finchè lo sviluppo economico generale fu nell'infanzia, la ricchezza mobile si teneva celata, si mutava in capitale fisso, o si distribuiva in segreto come merce vietata, o rimaneva infeconda; e anche quando versossi poco a poco nei commerci e nelle industrie, continuò ad essere riguardata per lungo tempo come una ricchezza meno pura, meno legittima, e quasi che indegna di associarsi alla nobiltà della nascita, e al possesso del suolo.

Ma, sebbene lentamente, il concetto dei fisiocratici andò perdendo terreno, perchè fu dimostrato che non solo le altre industrie, ma nemmeno l'agricoltura può creare un atomo di materia; che tutte, come essa, sono costrette a limitarsi all'uso dei corpi e delle forze trasformando gli uni, e dirigendo le altre; e che quindi non l'agricoltura sola è vera ricchezza, ma lo è bensì tutto ciò che serve alla soddisfazione degli umani bisogni.

Eguualmente, lo svolgersi delle idee, e lo stimolo innato al progressivo benessere allargando il lavoro, producendo la concorrenza, creando l'associazione, e istituendo il credito, aprirono vastissimo campo alla ricchezza mobiliare, la eguagliarono, com'era giusto, alla ricchezza territoriale, e dell'una e dell'altra costituirono le due basi diverse, ma egualmente necessarie, e sempre più o meno consociate, della pubblica fortuna.

Tuttavia, sia per un avanzo degli antichi pregiudizi, sia per un riguardo alla nascente potenza del credito, sia pel bisogno di ricorrere a questo, alla ricchezza mobile fu fatta generalmente una posizione privilegiata di favore o di obbligo, e la somma più grande dei tributi continuò sempre a gravitare sulla ricchezza fondiaria.

Ne avvennero due gravissimi inconvenienti. Il primo che, mentre la civiltà andava moltiplicando i bisogni e le spese necessarie a soddi-farli, l'agricoltura progrediente si rendeva prima stazionaria, e poi languiva, e poi decadeva, forzata com'era a portare il peso di tributi eccessivi; e il secondo, che il capitale privilegiato avendo messe più larga nei prestiti, nelle industrie garantite e nelle imprese aleatorie, abbandonava la via della produzione lenta e sicura, e, in luogo di migliorarla, perturbava l'economia generale.

Ora, siccome tutto è concatenato nel mondo, quando uno dei fattori della ricchezza travia, qua è languore, là è impotenza, altrove è febbre, dappertutto è malesere. Il capitale mobile esulta un istante del suo privilegio, ma comincia presto a temere della propria sicurezza; il Governo gode di averlo allettato, ma presto deplora l'improduttività del nuovo elemento, e la necessità di aggravare la mano sulla produzione interna; lo spirito d'intrapresa si ravviva, ma la circolazione esente da freno diventa fomite di speculazioni arrischiate e di grandi e subitanei rovesci; il lucro facile insidia alla moralità provocando al lucro disonesto; il disinganno pronto alimenta passioni dissolventi; e intanto s'inaridiscono le fonti della produzione, il credito, prima troppo corrivo, si ritira, la fede pubblica è messa in dubbio, e il paese versa in pericolo.

Questi disordini sono sempre avvenuti laddove allo svolgimento della civiltà moderna non si fece contribuire che una parte della ricchezza privata; e se interroghiamo la storia sulle cause di molte commozioni disastrose, essa ci risponde che l'abuso dei prestiti, il privilegio del capitale mobile, e l'insensatezza prodotta dalla facilità di lucri improvvisi hanno sempre aperta la via alle catastrofi sociali.

Onde torna opportuno di osservare che l'ingiustizia come non profitta in nulla, così non profitta nemmeno nelle cose finanziarie e nel sistema dei tributi; e che all'incontro la giustizia è la prima base d'ogni scienza economica che sia degna di questo nome.

Infatti, posto il principio dell'eguaglianza proporzionale del tributo *come quota di rendita*, finchè non si provi che 1000 lire non sono eguali a 1000 lire, pel solo fatto che le prime mille provengono dalla terra, e le seconde mille da una cartella del debito pubblico, o da una fabbrica di panni, sarà sempre di giustizia assoluta che la quota dell'imposta colpisca indistintamente quelle somme eguali con eguale misura.

Abbiamo veduto ciò che avviene violando questa giustizia. Osservandola invece, non v'ha ricchezza che non concorra ai pubblici pesi; non v'ha una data ricchezza che venga confiscata a profitto d'un'altra; l'imposta perde in intensità ciò che acquista in estensione; e nell'ordine economico, morale, e politico avvengono questi fatti: al disordine si sostituisce ben presto l'equilibrio dei valori; il capitale mobile si versa natu-

ralmente dove un vuoto, una richiesta, una deficienza lo attrae; esso feconda la produzione non a tratti, nè a balzi, ma equamente dovunque; l'usura non lo segue perchè non si accumula nelle imprese rischiose, e perciò non trovasi in difetto pei bisogni reali; l'agricoltura se ne vantaggia e risorge, e alla sua volta, con ricambio inevitabile, concorre a moltiplicarlo; lo spirito d'ordine rinasce, e con esso il commercio vero, l'industria vera; il cittadino si abitua a pensare che la ricchezza dev'essere il frutto del lavoro, e non il premio dell'ozio o del giuoco; il Governo trova aiuto e reno ad un tempo nella solidarietà di tutti i cittadini soggetti ai medesimi pesi; il paese acquista la forza di superare i pericoli coi soli suoi mezzi, e l'aggravio diminuisce coll'accrescersi della prosperità generale.

Voi troverete giuste queste osservazioni, o signori, e di mano in mano che son venute facendole le avrete certamente applicate all'Italia. Il principio dell'eguaglianza proporzionale dei tributi, consacrato dallo Statuto, non fu applicato per lungo tempo fra noi, e in questo tempo cominciarono i mali che deploriamo e che ora sono giunti all'estremo. L'unità portò seco molti bisogni, e creò molte esigenze alle quali non si poteva certamente provvedere coll'antico sistema dei tributi. Il modo, non migliore sicuramente, ma più spedito di provvedervi, era quello di ricorrere ai prestiti, e fu prescelto; ma il prestito reclamò il privilegio, e questo scemò la libertà di mutare il sistema. Si diè quindi mano alle vendite, ma era spedito transitorio che rendeva il male più grave, e non osando d'innovare si continuò a ricorrere al vecchio pagatore, alla terra. Si sperò in seguito di cogliere largo frutto mediante la perequazione in nome della giustizia violata da catasti antichi, discordi, informi; mentre questa non era tutto al più che una parte di giustizia. E solamente quando si conobbe ch'essa non fu raggiunta, e che mancava il frutto sperato, si pensò alla fine che esisteva un'altra ricchezza, la mobile, e le fu applicata l'imposta.

Questa era giustizia vera, e ad onore del nostro paese, la nuova legge non solo non trovò opposizione, ma fu bene accolta perfino da coloro che ne dovevano subire le conseguenze; prova anche questa che ciò che è giusto ha perfino il potere di vincere le resistenze dell'interesse privato.

Ma giustizia intera non fu, e questo nocque grandemente alla legge, come le nocquero molte altre ragioni che discuteremo in appresso.

Ad ogni modo, sebbene imperfettamente e malamente, il principio dell'eguaglianza proporzionale dei tributi è stato in parte applicato. Non è più una novità da introdursi in momenti nei quali una novità potrebbe aggravare, anzichè scongiurare il pericolo. La forza delle cose ha già posto il Governo sul terreno legale; e se è deplorabile che su questo terreno egli non abbia saputo cogliere tutta la messe della quale è fecondo,

è sempre buona fortuna che la riforma da proporsi trovi un addentellato che la renda più facile.

Venendo più dappresso al mio tema, occorre anzitutto, o signori, di formarsi una giusta idea delle condizioni nelle quali la ricchezza fondiaria e la mobile si trovano riguardo al tributo.

La proprietà fondiaria trovasi in condizioni durissime, come ho dichiarato e provato nella prima parte del mio discorso, alla quale intendo di riferirmi, e se alcuno ancora si illudesse osservando, che in fine i proprietari non si vedono andar soggetti ai frequenti ed improvvisi rovesci degli industriali e dei commercianti, dovrei fargli osservare che nell'agricoltura tutto è lento come le sue rotazioni, e come il tempo necessario a costituire la sua rendita media; che i prestiti ipotecari hanno lunghe scadenze; che un raccolto migliore può ritardare pel momento una crisi; che, prima di giungere a questa, si passa traverso ad una lunga serie di disastri parziali, si tagliano i boschi per far danaro, si vende in erba, si diminuisce il capitale delle scorte vive, si scemano i lavori, si restringono i concimi e la coltura, si abbandonano alla miseria le famiglie coloniche, si nasconde il disagio personale nella solitudine dei campi, si sacrifica tutto agli usurai, si matura la propria rovina nella desolazione del silenzio e del segreto, e quando essa si manifesta, appena è che se ne parli; la proprietà passa in altre mani frazionata od intera, e tutto è finito; ma intanto per anni ed anni quella proprietà derelitta non ha data al paese la sua parte di ricchezza.

Se queste d'altronde non fossero le condizioni dei proprietari di una gran parte del regno, come si spiegherebbero il debito immenso, l'abbandono di una sterminata superficie di terreni incolti, la cenciosa e lagrimevole miseria di tanti agricoltori, l'emigrazione sempre crescente di tanti contadini che più di tutti gli uomini sono affezionati alla zolla di terra su cui sono nati, e l'interno difetto dei generi alimentari con questo suolo ferace, con questo sole benigno, con questo clima temperato, che sono pure quel suolo, quel sole, quel clima che nei secoli passati rendevano feconda l'Italia di prodotti meravigliosi?

Facciasi pure larga parte all'ignoranza e all'ignavia; ma forse questi due mali non hanno sempre esistito? Il vero è, che da un lato l'agricoltura è stata sinora quasi la sola pagatrice delle cresciute esigenze, e che dall'altro il capitale mobile l'ha abbandonata pel falso indirizzo che fu seguito fin qui.

Oltre poi all'elevatezza dell'imposta che i più autorevoli economisti del regno riconoscono aver raggiunto l'ultimo limite, la proprietà fondiaria è aggravata dalla enorme disuguaglianza del riparto creata dai catasti, o dai loro equivalenti, peggiorata dalla perequazione, eresa sovente incomportabile dalla quota delle sovrimposte comunali e provinciali che hanno rotto ogni freno. V'hanno infatti comuni nei quali la sovrimposta

raggiunge perfino il quintuplo del capitale fondiario, e v'hanno dei casi nei quali, detratti i frutti del debito ipotecario, e pagata l'imposta, al proprietario non resta nulla letteralmente.

In questo stato di cose, è egli possibile d'aumentare l'imposta fondiaria? Non lo è, quand'anche la totale massa imponibile potesse sopportare l'aggravio, perchè quest'aggravio renderebbe maggiore la disuguaglianza del riparto esistente, e disseccherebbe quindi qua e là compiutamente le fonti della produzione del regno. Oltre di che non si potrebbe farlo senza violare la giustizia e lo Statuto, perchè è sacro diritto del cittadino quello dell'eguaglianza di trattamento che è l'effetto dell'eguaglianza civile, e la spoliazione non compensata è confisca, laddove la proprietà è dichiarata inviolabile.

Queste osservazioni tuttavia non escludono che la proprietà fondiaria possa dare allo Stato un più notevole aiuto; ma tale possibilità è subordinata ad alcune condizioni d'importanza assoluta, che è opportuno d'indicare.

È necessario in primo luogo che si cessi dal commettere una ingiustizia quasi incredibile, quella cioè di tassare prima il debito nelle mani del possessore, e di tassare poi lo stesso capitale come rendita attiva nelle mani del creditore, cioè di percepire due volte la tassa sulla medesima somma; tassa doppia che quasi sempre viene pagata dal proprietario del suolo costretto a subire la volontà del mutuante sotto pena di un disesto maggiore. È vero che praticamente sarebbe quasi impossibile la detrazione del passivo per determinare l'imposta fondiaria, e che anzi sotto certi riguardi non è conciliabile coll'indole della tassa; ma pur mantenendo l'uso di tassare i possessori al lordo del passivo, avvi mezzo, come in appresso indicherò, di far cessare l'ingiustizia che si commette adesso ogni giorno, e di togliere in tal modo alla proprietà fondiaria un indebito peso.

È necessario in secondo luogo che il privilegio non devii dalla terra il capitale mobile spingendolo a lucri apparenti.

È necessario inoltre che cessi fin l'ombra del monopolio nelle istituzioni di credito, allo scopo che anche l'agricoltura, come le altre industrie, senza dispendio, senza usura e senza ipoteca, possa trovare quelle anticipazioni a breve termine e con facilità di riavallo, nella cui disponibilità sta sovente il segreto della buona riuscita delle imprese agrarie.

È finalmente necessario che la disuguaglianza dell'attuale riparto venga corretta in tutto il regno con lavoro spedito nei modi, ma munito di quelle garanzie di esecuzione che debbano necessariamente escludere l'arbitrio, e di quelle garanzie legali che possano imporre una fiducia illimitata.

È chiaro che per tal modo verrà ad allargarsi la base della imponibilità fondiaria di tutti i terreni non

censiti che pur sono moltissimi nel regno; ma quando anche questo fatto non dovesse profittare che ai conguagli locali per errori commessi nei subiparti, la correzione delle disuguaglianze, anche data l'eguale superficie censita, produrrà indirettamente un profitto rimarchevole. Dati infine tre terreni di rendita eguale, che tutti tre insieme paghino 15 d'imposta, ma uno là paghi in ragione di 7, e l'altro in ragione di 5, e l'altro in ragione di 3, ripartita (come è giusto) l'imposta in ragione di 5 su tutti tre, ne avverrà che il proprietario che pagava 3 non potrà muovere lamento, che quello che pagava 5 non muterà condizioni, e che quello che pagava 7 sarà alleviato senza perdita alcuna per l'erario. Ma v'ha di più. Dato che l'imposta di 7 sia eccessiva nella misura, e che il limite giusto sia di 6, ne verrà che lo Stato potrà, occorrendo, aumentare l'imposta da 15 a 17 senza violare la giustizia, e restando sempre al disotto dell'ultimo limite.

Pel solo effetto quindi di un riparto normale, migliorerebbe lo stato della proprietà fondiaria, e verificandosi inoltre le condizioni anzidette, diventerebbe possibile per la finanza ciò che adesso è vietato dalla giustizia, dall'equità e dal diritto.

Adesso, o signori, come abbiamo fatto fin qui della ricchezza fondiaria, esaminiamo le condizioni della ricchezza mobile riguardo al tributo.

Non può aversi alcun dubbio che una parte notevolissima di questa ricchezza sfugge all'imposta, e non può non essere così per la confusione incredibile che ha regolata finora questa materia.

Limitata prima la tassa a trenta milioni, d'improvviso fu portata a sessanta, lo che indispose i primi denunciati, e trattenne i successivi colla paura dell'ignoto.

Il sistema del contingente per quanto scusato dal desiderio di poter contare su somma certa, non poteva per sua natura non violare radicalmente l'eguaglianza del riparto, e impressa negli animi una volta l'idea che la tassazione non era giusta, la tassa suscitò quella opposizione che destano gli atti di arbitrio.

Restò offeso del pari il sentimento della giustizia, dalla fiscalità e dalla disuguaglianza di trattamento che si usarono riguardo a quelle cartelle della rendita pubblica che, o si devono intestare per legge, o non possono nascondersi dagli enti morali tutelati, o vengono denunciate in buona fede, mentre le cartelle al portatore si mantennero immuni dall'imposta.

Il passaggio poi dal sistema del contingente a quello di quotità che avrebbe potuto sanare il male dell'ingiusto riparto, fu applicato in modo da distruggere i buoni effetti sperati, perchè l'aumento della quota, meno che alle necessità dell'erario, fu imputato al sistema fallace; e perchè al male della mollezza delle Commissioni fu riparato con un male peggiore, coll'autorità, cioè, impartita all'agente delle tasse, nuovo quasi sempre al paese, non pratico, non bene infor-

mato, impotente a verificare sui luoghi; e con una Commissione d'appello affaccendata, lontana, e nella quale è prevalente l'elemento governativo, onde può dirsi che le fortune private stanno in balia del fisco. Di che, più che il lamento, è universale l'indignazione, e sarà molta fortuna se al tempo delle esazioni non avverranno gravi disordini.

Ma tali cause, o signori, che pur sono importanti, hanno valore secondario in confronto di quella cui devonsi attribuire in modo principalissimo la mala riuscita di questa imposta. Essa è l'indagine delle annualità attive, e la detrazione delle passive.

Giusto è, lo ripeto, che il passivo venga detratto, ma non è col metodo attuale che la detrazione può aver luogo con verità; nè la legge su ciò è soltanto impotente a favore dell'erario, ma è ingiusta, perchè, mentre pone il principio, eccettua dal beneficio della deduzione classi intere di cittadini che tassa al lordo, come gl'impiegati ed i creditori di enti morali.

Le annualità attive poi sfuggono alla tassa in gran parte, perchè è sbagliato il modo di coglierle, e basta a provarlo il fatto avvertito dall'onorevole Gibellini, che dai 288 milioni della rendita perpetua, deducendo la poca rendita pubblica dichiarata, e gl'interessi delle obbligazioni, restano poco più di 100 milioni di rendita privata manifestata dalle denunce, mentre questa ascende a molte centinaia di milioni.

Oltre di che la tassazione del creditore è quasi sempre illusoria perchè si riversa sul debitore chirografario che si vede spesso denegata la deduzione del passivo, o sul possessore fondiario tassato al lordo; mentre avviene sovente l'altra ingiustizia, che il creditore non soddisfatto è sottoposto a doppia perdita, a quella cioè del capitale attivo col suo interesse, e a quella della tassa.

A questo vizio della legge devono attribuirsi i due fatti che hanno resa oggimai questa imposta una delle peggiori del regno, e che hanno distrutta la sua fecondità naturale. Il primo, che inaugurando un sistema inquisitorio inevitabile per la ricerca delle annualità attive e passive, rese impossibile la sincerità delle denunce, mise a nudo i segreti gelosi delle famiglie, abituò il paese a mentire, moltiplicò le molestie, colpì gli onesti lasciando impuniti gli astuti; il secondo, che per inseguire partite inutili e costantemente fluttuanti si ingombrò il catasto di confusioni inestricabili, si ritardò la compilazione dei ruoli, si accumularono gli arretrati, e mettendo in diffidenza i contribuenti, si perdettero senza profitto quel tempo che avrebbe potuto mettere sulle tracce di una maggiore ricchezza tassabile, e che fu impiegato dai contribuenti per sottrarla alle indagini fiscali.

Considerato tutto ciò, può egli far meraviglia che la tassa della ricchezza mobile non abbia dato i frutti sperati? Non sarebbe invece meraviglioso se, perseverando

in questo sistema, essa non desse luogo ad inconvenienti tali da doverla abolire?

Eppure questo ramo importantissimo delle imposte dirette che ora minaccia d'isterilire, può riprendere vita rigogliosa, e dar frutto largo e sicuro.

Per quanto infatti l'industria e il commercio nostro siano depressi in questo momento, è fuori di dubbio che la massa della ricchezza mobile in Italia è notevolmente più grande di ciò che apparisce dagli accertamenti eseguiti, e basta a persuadersene indirettamente il pensare a tutta quella rendita che sfuggì o fu sottratta all'imposta per cagione degli errori commessi.

Realmente poi, anche all'infuori della rendita dei privati, dei banchieri e dei professionisti, abbiamo le industrie della seta, delle lane, delle pellicce, dei cotonei, degli zolfi, degli olii che danno l'annuo prodotto di parecchie centinaia di milioni; abbiamo la rendita pubblica, gl'interessi delle società anonime, delle strade ferrate e delle associazioni di ogni specie, i depositi, e tutte le rendite prodotte dal vasto capitale che è messo in movimento per tutto il regno dal sistema bancario. Ond'io credo di non essere lungi dal vero ritenendo che l'accertamento abbia messo in luce appena la metà della ricchezza tassabile.

Ma con una legge che ha basi così false, col corso forzoso dei biglietti, campana pneumatica che soffoca i commerci e le industrie, col disagio generale che ha radice lontana, e dopo lungo dissimularsi comincia a farsi palese nella sua nudità, col pericolo finanziario in cui si trova lo Stato, il capitale mobile teme, diffida, si ritira, trasmigra, diminuisce ogni giorno, e tende a produrre l'impotenza, e ad affrettar la rovina.

Bisogna, perchè lo Stato possa farci assegnamento sicuro, che lo si chiami a concorrere ai pubblici pesi, non per gettarlo nella voragine senza fondo che lo ha ingoiato finora, non per farlo servire a passeggeri spedienti, non per farlo concorrere al prolungamento di un'agonia; ma che lo si chiami ponendogli innanzi un sistema compiuto, pratico, certo di riordinamento del regno, un pareggio dei bilanci non parziale, ma totale; non bugiardo, ma vero; una politica che non aggravi i pericoli, non attraversi le riforme, non turbi lo svolgersi delle forze che si richiamano in vita.

Bisogna che cessi il monopolio bancario, e che nessuna specie di ricchezza mobile resti immune dalla tassa, sia perchè l'immunità violerebbe il diritto dei tassati, sia perchè produrrebbe l'effetto di aumentare la loro quota, sia perchè impedirebbe nei capitali quell'equilibrio che solo può renderli produttivi in modo durevole.

Bisogna che le verificazioni vengano fatte con giustizia inflessibile nell'applicazione della legge, ma colla guida di una coscienza delicata fino allo scrupolo, e d'un profondo rispetto dell'umana dignità, e con sem-

plici modi, e con assoluta esclusione della prevalenza del fisco, e con tali cautele in una parola, che il contribuente, quand'anche possa dolersi della misura della tassa, non possa dolersi mai che gli sia fatta ingiustizia, e abbia il mezzo pronto, gratuito, sicuro di farsela rendere se mai la giustizia gli fosse stata negata.

Bisogna che cessi l'investigazione delle annualità attive e passive, vizio capitale della legge vigente, messo a nudo pur dianzi, e che venga sostituita da un sistema che, eliminando per sempre la flagrante ingiustizia dei duplicati, colga l'attivo in modo infallibile, e possa quindi tassare al netto delle spese, e al lordo del passivo nella sicurezza che le partite di dare e di avere si liquideranno tra sè.

Come la ricchezza fondiaria, o signori, alle condizioni notate prima, così la mobile alle condizioni notate adesso piglierebbero un incremento notevole, e potrebbero dare all'erario un assai più largo profitto.

Ma v'hanno due altre condizioni che si devono adempiere per entrambe, senza le quali questo scopo non si potrebbe raggiungere.

La prima è che vengano trattate in egual modo riguardo al tributo per le ragioni dichiarate più innanzi che hanno base nella giustizia, nello Statuto, nella eguale garanzia dello Stato, e nella necessità dell'equilibrio economico.

La seconda, che regolata con questi intendimenti una legge d'imposta per tutta la ricchezza del regno, le venga dato tale carattere di stabilità da non lasciare luogo a mutazioni se prima non vengano osservate speciali e rigorose forme determinate per legge, nulla essendo più fatale allo svolgimento della ricchezza e alla fiducia del credito, dell'incertezza dello stato presente, e del timore dello stato avvenire. L'influenza invero di questo timore è non poca sui fatti seguenti: sul deprezzamento degli stabili; sul non trovarsi oggi sufficienti le garanzie ipotecarie che bastavano prima, giacchè ogni nuova imposta confisca realmente una parte dell'attivo per la precedenza del fisco; sull'immobilità dei capitali esteri che restano infruttiferi, anzichè dar mano alle imprese italiane, e sul ritirarsi degli stessi capitali interni da quelle industrie alle quali un carico nuovo può annientare improvvisamente i profitti.

Signori! Tutto ciò che ho detto fin qui, mi ha preparata in modo la via, che quanto sto per proporre non avrà d'uopo di larghi commenti, e dagli animi predisposti potrà essere accolto come conseguenza che ognuno trae da se stesso.

Ho avuto già l'occasione di nominare l'onorevole Gibellini, e ora giustizia vuole che io ricordi alla Camera com'egli sia stato il primo, due anni fa, a segnalare il bisogno della riforma che io verrò proponendo e a formularne alcune basi in un opuscolo che intitolò del *Ristaurò delle finanze*. Ingegno profondo, ma scrit-

tore difficile e animo schivo, forse perciò non è riuscito a farsi comprendere. Sostanzialmente d'accordo con lui, io procedo a modo mio; ma sento il dovere di ringraziarlo della sua iniziativa.

Io propongo pertanto che una eguale misura di tributo venga applicata alla rendita di tutti i rami delle imposte dirette.

Il principio regolatore del sistema deve essere quello di colpire tutte le rendite nelle mani del possessore, al netto delle spese di produzione, ma al lordo da qualunque passività, dando al possessore, che per tal modo anticipa la tassa pei suoi creditori, un diritto di rivalsa sopra di questi, ossia il diritto per legge di riversare sovr'essi la tassa nell'atto in cui paga loro gl'interessi del debito proprio.

Questo principio corregge ad un tratto il vizio radicale del sistema vigente sulle annualità attive e passive pei seguenti motivi: perchè elimina la rivelazione degl'interessi privati e del segreto degli affari, nessuno, tranne il debitore ed il creditore, essendo necessario che conosca l'esistenza del debito, e scioglie quindi la più grande obbiezione contro il sistema delle denunzie; perchè toglie incentivo alle frodi, il possessore non essendo interessato a fingersi aggravato di debiti e a far correre in traccia dei creditori supposti, essendochè se ha debiti, siccome ha il diritto di rivalsa, non paga riguardo ad essi nulla del proprio; perchè, in luogo di romperlo, coopera all'equilibrio dell'interesse del capitale mobile in tutti gl'impieghi; perchè, mentre coglie tutto l'attivo, lo coglie in modo così semplice, così pronto, così alieno dall'indiscretezza e dall'arbitrio, che tutto il sistema della tassa resta semplificato, e si presta quindi ad un'applicazione certa e completa.

Si dirà forse che tra debitore e creditore potranno farsi dei patti che tolgano al primo il diritto della rivalsa. Ma, oltre che pei censi, pei livelli, pei prezzi in mano, per tutti i debiti a lunga scadenza, il debitore non potrà essere costretto dal bisogno a subire la volontà del creditore, resterà sempre tolta l'enormità presente del duplicato legale. La legge poi non deve occuparsi di questi patti che sono sempre alla fine l'effetto de prezzo del denaro regolato dalla proporzione tra la domanda e l'offerta.

Il principio della tassazione al lordo del debitore, con suo diritto a rivalsa, è la grande e feconda idea che Addington fece prevalere in Inghilterra per l'imposta sulla rendita, nell'11 agosto 1803, durante il Ministero Fox. Quest'imposta era stata introdotta da Pitt fino dal 1798; ma nei suoi primordi siccome la rendita veniva desunta per modo congetturale dalle tasse pagate dai contribuenti, essa poteva chiamarsi un'imposta sulla spesa, e non diventò imposta sulla rendita che nell'anno seguente, quando alle congetture furono sostituite le denunzie. Era in questa prescritta la dichiarazione dell'attivo e del passivo, come presso

di noi; si era usata larghezza nelle esenzioni, come si usò fra noi; si era esclusa la rendita pubblica, come venne esclusa da noi; cosicchè può dirsi che abbiamo saputo copiare il peggio, e non il meglio del metodo inglese.

Ma in Inghilterra il congegno di Pitt produsse gli inconvenienti cui diede luogo in Italia; e l'imposta sulla rendita sarebbe stata abolita colà certamente, se il bel concetto di Addington non fosse sopraggiunto a salvarla e a fecondarla. Questo stesso, questo solo concetto può salvarla e fecondarla anche presso di noi.

Ciò posto, occorre adesso di parlare della limitazione e della estensione da darsi alla materia imponibile; del metodo da seguirsi nell'attuazione dell'imposta; della sua misura, e dei suoi effetti immediati e futuri riguardo all'erario e riguardo al paese.

Era naturale che al primo stabilirsi dell'imposta sulla rendita, il risentirsene di molti interessi, e il bisogno di far tacere molte opposizioni consigliassero alla finanza inglese una certa larghezza nelle esenzioni, e infatti verificammo che Pitt ammise una scala decrescente nell'aliquota da 200 sterline in giù, l'esenzione per le somme inferiori a 60 lire sterline, una diminuzione ai padri che avessero più di quattro figli viventi, e l'esenzione della rendita pubblica.

Ma i fatti provarono che la varietà delle quote produceva gravissimi inconvenienti nella esecuzione della legge, e dava luogo a moltissime frodi; e perciò quando Fox riformò l'imposta, cominciò dal ridurre la scala a 150 lire sterline, e successivamente abbassando d'un tratto il limite d'esenzione da 60 a 50 sterline, colse tutti i denunciati cui bastava per l'esenzione una lira di meno; incluse nella tassa la rendita pubblica; cassò la diminuzione in favore dei padri di famiglia, e ne ebbe effetto stupendo, poichè l'incasso dai 150 milioni di Pitt salì fino a 400.

Con Napoleone cadde la tassa; ma per ottenere il pareggio del bilancio, e dar luogo all'abolizione dell'imposta sui cereali, e alla diminuzione delle imposte di consumo generale, Peel richiamò in vigore, non accordando esenzione che alle rendite minori di 150 lire sterline (ridotte poscia a 100 da Gladstone), e anche questa esenzione fu accordata da Peel meno per sua convinzione che per facilitare l'adozione della legge.

Siccome però la materia delle esenzioni era quella che dava luogo alle obiezioni maggiori, ad una Giunta, nominata dalla Camera per esaminare la legge, venne presentato il così detto *Progetto degli Attuari*, i quali ponendo il principio che le rendite di diversa natura devono tassarsi in misura diversa, e fondando i loro calcoli sulla capitalizzazione delle rendite, proposero una tabella di tassazione proporzionale alla qualità delle rendite stesse.

Il loro progetto ebbe molto favore, com'è ben naturale, ma il Governo inglese si guardò bene dall'acco-

gliarlo, e Gladstone lo definì in Parlamento *speculazione matematica sulla carta*, e lo dichiarò il *più logico, ma il più inattuabile di tutti i disegni*.

Ma nullaostante la ripulsa governativa, la questione sulla differenza delle rendite vitalizie e perpetue riguardo al tributo continuò ad agitarsi in Inghilterra assai vivamente, e se sarebbe fuor di luogo il trattarla qui con ampiezza, non è fuor di luogo l'indicare alcuni argomenti che provano come la logica degli Attuari sia più appariscente che reale, poichè anche noi cedendo a questa appariscenza fummo indotti a dedurre nientemeno che 323 milioni di rendita, e quantunque si sia corretto l'errore, è opportuno l'insistere perchè non venga rinnovato, e perchè si abolisca la stessa deduzione dei due ottavi.

Pertanto se i tributi si pagano annualmente pel sicuro godimento delle proprie entrate, e se annuale è la rendita, sia essa vitalizia o perpetua, non si comprende perchè, vitalizia o perpetua, non debba pagare nella stessa misura. Quindi la diversità di trattamento dovuta alla rendita vitalizia non consiste già nella misura, ma nella durata; cioè non avvi differenza tra le due rendite che quest'una: che la perpetua paga in perpetuo, e la vitalizia o temporanea paga durante il tempo in cui dura.

E sembra falso il sistema di risolvere la questione col principio degli Attuari, cioè col capitalizzare la rendita vitalizia, poichè questo sistema conduce a due assurdità, una rilevata da Mill, e l'altra dall'onorevole Gibellini.

L'osservazione di Mill è questa. Capitalizzando la rendita, gli Attuari hanno dimenticato di capitalizzare la tassa, lo che porta a violazione di giustizia, poichè chi paga la tassa in perpetuo finisce col pagare l'intero capitale rappresentato dalla tassa, mentre chi paga temporaneamente la metà della tassa, finisce col pagare non la metà, ma solamente il quarto del capitale rappresentato dalla tassa.

E l'onorevole Gibellini osserva alla sua volta, con molta acutezza, che se è vero che capitalizzando una rendita vitalizia si ha la metà del capitale rappresentato da una rendita perpetua, è vero del pari che in tal caso la metà del capitale ottenuto assume carattere di perpetuo. Quindi se la rendita vitalizia dovesse pagare la metà, dovrebbe pagarla perpetuamente. Ma allora cesserebbe dall'essere vitalizia. Ne viene perciò che il difetto della perpetuità dev'essere compensato dall'integrità della tassa; ne viene in altre parole che una tassa perpetua equivale ad una tassa vitalizia del doppio, ossia che riguardo alla tassa non avvi distinzione tra una rendita e l'altra.

Nè può ammettersi il concetto specioso che il tributo debba raggugiarsi ai bisogni e non ai mezzi, perchè questo principio conduce alla progressività dell'imposta.

Quanto a me, credo senz'altro che la disputa abbia

base fallace, perchè tende a snaturare il vero e semplice concetto dell'imposta diretta.

Lo Stato infatti non può investigare come la rendita si sia formata, se abbia indole duratura, se sia bastante ai bisogni del suo possessore, che sono sempre mutabili e spesso arbitrari; non può preoccuparsi di figli, di parenti, di disgrazie, di circostanze, di avventure; e non solo non lo può, ma non ne ha nemmeno il diritto. Dal non avere riconosciuto questo principio nacque la teoria del consolidamento, ed altre analoghe ne potrebbero nascere. Lo Stato ha il diritto di colpire la rendita, ha il dovere di colpirla netta, ma ha pure il dovere di colpirla dove la trova, e qualunque essa sia, ed in qualunque modo si sia formata, e qualunque sia il profitto che reca al suo possessore.

Si avverta poi che, mentre le deduzioni pressochè generali finirebbero col diventare illusorie, l'esecuzione della legge resterebbe sommamente intralciata per la varietà delle quote, e diventerebbe difficile l'applicazione del fecondo principio della rivalsa.

Finalmente si noti che la questione è molto meno importante in Italia di quello che lo sia in Inghilterra, dove i privilegi di successione rendono enorme la quantità delle rendite vitalizie.

E nondimeno anche in Inghilterra, Parlamento, Governo e dottissimi uomini sostengono il principio che la tassa cadendo sulla rendita e non sulla proprietà, ogni rendita deve pagare nella stessa misura; non danno esenzione che a quella minima rendita che rappresenta il puro lavoro, e respingono le altre esenzioni risolutamente, come quelle che aumentano le frodi, complicano la procedura, scemano il profitto, accrescono la spesa.

Le quali cose ho voluto dire perchè, riguardo alla limitazione della materia imponibile, ci conforti la sapienza pratica inglese, e perchè, tenuta ferma l'attuale esenzione delle 400 lire rappresentate dal puro lavoro, questa esenzione nè si estenda alle 400 lire dei piccoli proprietari del suolo, perchè in queste v'ha mistura di lavoro e di capitale, nè si faccia seguire da esenzioni d'altra natura.

Circoscritta per tal modo la limitazione, trattiamo adesso della estensione da darsi alla materia imponibile.

L'eguaglianza del tributo per tutta la ricchezza del regno essendo canone economico e statutario, non occorrerebbe discutere questo punto se la legge 10 luglio 1861, colla quale fu istituito il Gran Libro, non dichiarasse che: « le rendite iscritte in esso non potranno mai in nessun tempo e per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venire assoggettate ad alcuna speciale imposta, e il loro pagamento non potrà mai in nessun tempo o per qualunque causa di pubblica necessità venire diminuito o ritardato. »

Anche prescindendo del tutto dalle condizioni finanziarie del regno, questo articolo di legge non ha

tale portata da impedire l'attuazione completa del principio stabilito.

Se infatti l'articolo limita l'immunità della rendita pubblica alle imposte *speciali*, riguardo alle imposte generali lascia dunque la rendita pubblica sotto l'impero del diritto comune; e tanto è ciò vero, che il Governo stesso diede questa interpretazione alla legge, e che il Parlamento respinse la proposta di parificare la legge del 1861 colla sarda del 1819 che pattuiva in termini generali la esenzione da *ogni imposta*.

Inoltre, questa interpretazione della legge lungi dall'essere stata data la prima volta in Italia, è l'interpretazione stessa che fu data ad analoghe leggi anteriori da altre nazioni di grande autorità, compresa l'Inghilterra; onde chi stipulava col Governo italiano sotto la salvaguardia di questa legge, nè può allegare ignoranza, nè può esimersi dagli effetti della interpretazione dottrinale che ha prevalso in Europa.

La distinzione poi tra stranieri e cittadini riguardo ai detentori della rendita è assurda, precisamente come lo sarebbe riguardo alle terre e alle industrie che essi possedessero nello Stato, e per le quali nessuno ha mai sostenuto che gli stranieri siano esenti dai tributi; poichè la terra, le industrie e la rendita sono egualmente proventi del regno che devono concorrere del pari alle pubbliche spese.

La ritenuta infine a titolo d'imposta generale non può dirsi *diminuzione di pagamento*, la quale avverrebbe soltanto se l'interesse venisse ridotto mediante conversione; mentre, in luogo di ridurlo, l'imposta che lo presuppone e si proporziona ad esso, lo afferma. Data poi la tassabilità della rendita, non si può non ammettere quel mezzo di pagamento che è il più efficace, il più comodo, il più a buon mercato, il più morale, nè si potrebbe combatterlo che in nome dei disonesti che volessero eludere la legge.

E bene sta ch'io abbia escluso or ora quel principio il quale, volendo proporzionare l'imposta diretta ai bisogni del contribuente, tenderebbe a rendere il fisco investigatore delle origini e degli usi della rendita; poichè altrimenti potrei notare come non costi lavoro la rendita che ben può dirsi *dormiente* dei possessori delle cartelle dello Stato; come tuttavia, per le qualità che le sono inerenti, la rendita pubblica rappresenti un capitale maggiore di quello della terra in tempi normali; come i possessori di cartelle dello Stato sono detti in Inghilterra *creature col cuore di ferro, che nuotando nella ricchezza, nuotano nel sudore e nelle lagrime del popolo*; e come i titoli nostri siano stati sempre acquistati ad un corso sì basso che la ritenuta ne lascia sempre l'interesse ad un saggio maggiore del normale. Ma, torno a ripeterlo, non ammetto investigazioni di questa specie; e mi basta di confermare che la legge del 1861 non osta all'inclusione della rendita pubblica nell'imposta generale.

Bensì osserverò che essa non può essere colpita che

nel solo concetto della generalità dell'imposta; e che uno appunto dei vantaggi del sistema ch'io propongo è quello d'includerla necessariamente, poichè esso elimina sino il dubbio, altra volta affacciato, di un'imposta speciale.

Ciò tutto, prescindendo dalle condizioni finanziarie del regno.

Ma nello stato attuale delle cose si tratta di ben altro che di una interpretazione di legge; si tratta di provvedere per evitare quel fallimento che tutti altrimenti riconoscono inevitabile. I primi interessati ad impedirlo sono i detentori della rendita. Dato che l'imposta generale la salvi, lo stabilire tale imposta, non è tanto un diritto, quanto un dovere dello Stato; e quand'anche la legge del 1861 fosse inesorabile; quand'anche più che di legge che può revocarsi da chi l'ha fatta, avesse valore di contratto che una sola delle parti non può mutare, noi possiamo essere certi di non violarlo, poichè si ha sempre il diritto di presumere il consenso dell'altra parte contraente, quando si tratta d'impedire a suo danno, non tanto un male più o meno grande, quanto una sventura irreparabile. (*Bravo! Bene!*)

Nè credasi che l'imposta sulla rendita pubblica possa maggiormente deprezzarla. Il deprezzamento attuale è l'effetto del discredito e del timore d'un fallimento. Eliminato questo timore, mediante il riordinamento del regno, al quale concorre la rendita stessa, i suoi titoli saliranno invece rapidamente, compensando con usura larghissima il sacrificio imposto dalla tassa. Anzi la tassa nelle circostanze presenti è il solo mezzo di farli salire, poichè, come è stato osservato, essa ha l'importanza di una polizza di assicurazione contro l'incendio. (*Bravo! Bene! a sinistra*)

Passo ora, o signori, a dire qualche cosa riguardo al metodo da seguirsi nell'attuazione dell'imposta. Non formolando un progetto di legge, non posso nè debbo entrare in quelle specialità che del resto dovrebbero essere meno il risultato di un'opinione individuale, di quello che l'effetto dell'esame e del parere di molti uomini competenti. Dirò quindi il solo necessario.

La denuncia è l'unico mezzo possibile per attuare questa imposta generale. Io non ammetto il sistema indicato dal ministro delle finanze della formazione del ruolo presso il comune, sempre che in questa formazione si prescinda dalla denuncia preventiva del contribuente; e mi scosto su questo punto dal concetto dell'onorevole Gibellini, il quale osservando che, siccome le denunce non possono tenersi buone in sè stesse, ma devono riscontrarsi con un altro giudicatorio, meglio è valersi di questo addirittura, e attenersi alla tassa indiziaria per presunzione individuale o diretta.

Io porto invece opinione, e l'ho già detto, che la denuncia, più che un dovere, sia un diritto del cittadino; e mi parrebbe riprovevole dispotismo il prescindere dalle sue dichiarazioni per giudicare più o meno arbi-

trariamente (poichè gl'indizi non escludono mai un certo grado di arbitrio) di ciò ch'egli solo conosce con verità, e che se non fosse conforme a questa, lo sottoporrebbe ad una spoliazione del proprio.

Io credo che nulla possa farsi di meglio in questa materia che prendere a guida il sistema inglese, che ha in proprio favore l'esperienza di 40 anni, e non ha mai dato luogo ad inconvenienti notevoli.

Ecco le basi di quel sistema. Un tassatore per ogni parrocchia, eletto fra i raccomandati dalla parrocchia, e vincolato dal giuramento del segreto, che raccoglie le denunce; due commissari generali (non governativi) per ogni distretto, che, in caso di conflitto, pronunciano la prima sentenza; cinque altri commissari di distretto (non governativi) che pronunciano in appello; il Governo e in prima istanza e in appello trattato come parte interessata, e non prevalente mai come giudice; libero il contribuente di ricorrere ai commissari speciali del Governo, che sono tre per tutto il regno, sia per farsi tassare da essi direttamente, se vuol tenere celata al tassatore la propria fortuna, sia per ricorrere contro i giudizi anteriori; obbligo in questi tre commissari di intraprendere ogni anno un giro nei vari distretti per ascoltare i gravami delle parti; facoltà di soprassare il contribuente che sia sospetto di frode, diritto nel contribuente di troncare ogni dubbio col proprio giuramento, che non gli viene imposto quasi mai, equivalendo ad esso la sua risposta che è pronto a giurare; e spesa di esazione di poco superiore al 2 per cento.

Questo sistema fa prova mirabile in Inghilterra; i contribuenti ne sono soddisfatti, e le persone più competenti di colà lo dichiarano semplice, efficace, perfetto.

Se le denunce hanno destata la contrarietà dei nostri contribuenti, non bisogna dimenticare quanto ho già dichiarato sulle conseguenze derivanti dalla falsa base del nostro sistema sulle indagini delle annualità attive e passive; ma quando ad essa si sostituisca il principio della tassazione al lordo del possessore con suo diritto a rivalsa; quando la tassazione venga fatta sul luogo da persone indipendenti dal Governo, e circondate dalla pubblica stima; quando la legge offra al contribuente tutte le garanzie che gli sono dovute, quando gli dia modo d'appello pronto e gratuito, quando rispetti la sua dignità personale, e si arresti di fronte al suo giuramento, gli effetti che dal sistema delle denunce si ottengono in Inghilterra, perchè non si otterrebbero in Italia?

Meno assoluto però mi dichiaro in favore della denuncia preventiva riguardo alla rendita netta puramente fondiaria, non perchè io tolga al proprietario il diritto di emettere la denuncia e di farla valere; ma perchè la rendita fondiaria deriva da elementi quasi tutti visibili in modo che il proprietario può dirsi non essere che uno dei fattori del criterio di stima. D'altronde tutto ciò che è speciale alla persona del proprietario,

sempre che porti seco un aumento di rendita, cadrebbe naturalmente in una diversa categoria, e sarebbe quindi soggetto alla stessa imposta bensì, ma per una rendita diversa; mentre ciò che importa riguardo alla rendita fondiaria, è di determinare tale media che possa dirsi la vera, e che come tale possa servire di base per correggere le disuguaglianze del riparto.

Ora, per giungere a ciò converrebbe anzitutto di stabilire norme di valutazione così generali da poter essere applicate a tutto il regno; e, come necessaria modificazione di queste, converrebbe di stabilire norme speciali per le varie regioni, secondo le loro condizioni di suolo, di acque, di clima, di viabilità e di prodotti particolari; converrebbe giovare dei catasti attuali riguardo alla superficie, dei contratti di vendita, di fitto, della media della rendita decennale o almeno triennale, delle denunce dei proprietari, delle loro osservazioni; e per la formazione del catasto sommario su queste basi, converrebbe valersi esclusivamente dell'elemento locale, cioè del comune; e pei casi di appello, dell'elemento provinciale in concorso d'un agente governativo; e per la definizione d'ogni dubbio e la convalidazione finale dell'operato, di una Giunta centrale mista che, con suprema potestà, facesse il giro di tutti i comuni. Sia però che la legge relativa contenesse queste disposizioni, sia che contenesse disposizioni diverse, essa dovrebbe essere così chiara e precisa e razionale in tutte le sue parti, da non dar luogo dovunque al benchè minimo arbitrio, perchè la buona riuscita, in simili casi, è legata al rispetto dei diritti privati, e all'imparzialità che deriva dall'osservanza di una giustizia inflessibile.

Si comprende da ciò che, nel concorso di tanti elementi di valutazione, la denuncia preventiva del proprietario non è di rigore. Essa per altro dovrebbe essere sempre facoltativa per lui, e la notificazione regolare dell'operato ai singoli proprietari dovrebbe essere sempre obbligatoria pei comuni, per dare luogo alle loro rettificazioni ed ai loro reclami.

Compita per tutto il regno l'operazione del catasto sommario, e tolte, per effetto suo, le attuali disuguaglianze di riparto, io credo che la stima dei terreni non dovrebbe in seguito rinnovarsi che di decennio in decennio; perchè, se è vero che sono molto più brevi anche le più lunghe rotazioni agrarie, è vero pure che per le terre occorre sempre un decennio per ottenere una media certa di rendita, ed anche per un'altra ragione che parmi di grandissimo peso.

A differenza dell'Inghilterra, dove la terra posseduta in media da ogni proprietario è di 600 ettari, in Italia la proprietà fondiaria è molto frazionata, perchè la media d'ogni possesso è 30 volte più piccola. Ne viene che, mentre colà la terra, sia perchè patrimonio di pochi, sia perchè vincolata da leggi successorie, è quasi fuor di commercio; presso di noi passa invece facilmente per vendita da una mano all'altra. Ora, è fuori

di dubbio che la mobilità annuale, ed anche triennale, del catasto nuocerebbe alle contrattazioni per la mobilità che indurrebbe nei prezzi e nella valutazione delle garanzie ipotecarie.

Cesserebbe quindi nel proprietario il dovere della denuncia fino al rinnovarsi della stima decennale; ma, notisi bene, cesserebbe in lui questo dovere per la sola parte della sua ricchezza che è rappresentata dalla rendita *puramente fondiaria*, non già per ogni altra rendita sua, riguardo alla quale la denuncia annuale resterebbe obbligatoria per lui, come per tutti coloro che hanno rendita mobile.

Ho la convinzione che, seguendo questi principii, l'accertamento della ricchezza del regno potrebbe farsi con soddisfazione dei contribuenti, e con profitto reale e permanente dello Stato e del paese.

Senonchè tutte le difficoltà pratiche relative alla cooperazione dei contribuenti verrebbero tolte da una disposizione preventiva che dovrebbe essere questa.

Prima di dare esecuzione alla riforma proposta, con legge espressa dovrebbe essere dichiarato il massimo della somma complessiva che lo Stato intende di percepire dall'imposta, e dovrebbe essere stabilito che questo massimo non potrà essere aumentato dal Parlamento che dopo lettura del relativo progetto di legge, ripetuta due volte coll'intervallo di un mese, e con approvazione di due terzi di voti per appello nominale.

Per tal modo il timore di un aumento d'imposta non avrebbe più influenza sulle dichiarazioni dei contribuenti, e diventerebbe anzi un interesse comune a tutti il non celare alcuna parte di rendita, poichè l'aumento della rendita complessiva, lungi dal produrre un maggiore aggravio d'imposta, ne produrrebbe la diminuzione per più esteso riparto.

Occorrerebbe tuttavia che il massimo complessivo fissato per legge fosse il risultato di due massimi speciali, fissati essi pure preventivamente uno per la ricchezza mobile, e l'altro per la ricchezza fondiaria, onde non correre pericolo che il difetto eventuale dell'una ricadesse sull'altra, e non turbare le distinte e diverse operazioni di accertamento; sempre fermo però che gli aumenti parziali dell'una o dell'altra profiterrebbero in seguito all'aliquota comune ad entrambe.

Io credo che il concetto di questa legge preventiva sia fondamentale nella materia; poichè nelle circostanze attuali del regno, nessuna disposizione che ne prescindesse, basterebbe a togliere quei timori che sono pur troppo giustificati da una lunga serie di delusioni, e dai pericoli nei quali versa lo Stato.

Dirò adesso, o signori, della misura della tassa. Questa misura dev'essere da un lato proporzionata alla rendita che verrà accertata mediante la riforma proposta, e dall'altro a quel massimo che sarà dichiarato necessario ai pubblici bisogni. Mancandoci adesso il primo estremo, ci manca la possibilità di determi-

nare l'aliquota. Ma, per quanto dirò nelle altre parti del mio discorso, io credo che possa determinarsi sin d'ora che il massimo da percepirsi dall'imposta su tutti i rami delle dirette, compresa la rendita pubblica, debba giungere a 325 milioni.

Veniamo adesso finalmente, o signori, al risultato pratico della riforma proposta.

È ben chiaro che la riforma non può produrre l'intero suo effetto economico e finanziario prima che vengano compiute tutte le operazioni di accertamento. Io porto ferma opinione che si potrebbero compiere entro il 1870; ma per l'effetto finanziario non occorre attendere quell'epoca, potendosi esso raggiungere in egual modo, e pressochè subito, colle seguenti disposizioni che io propongo *in via transitoria* e che sono contenute in undici articoli:

« Art. 1. È condonato ai contribuenti il pagamento dell'imposta erariale sulla ricchezza mobile pel 2° semestre 1866 e per l'anno 1867, e le somme già rilasciate o sborsate saranno loro imputate a difalco nei pagamenti posteriori.

« Art. 2. Dal 1° gennaio 1868 in poi l'imposta erariale della ricchezza mobile è portata al 10 per cento.

« Essa verrà esatta al netto delle spese di produzione e al lordo delle annualità passive, e cesserà sulle annualità attive, tranne su quelle corrisposte dallo Stato.

« Nelle annualità attive non sono compresi gli stipendi e gli onorari.

« Ogni partita di debito pubblico sarà cancellata dai catasti e dai ruoli locali.

« Art. 3. Nulla è innovato riguardo al limite di esenzione della quale godono i redditi professionali, industriali e commerciali; ma i redditi di azioni che non siano frutto del lavoro personale attuale del contribuente non godranno esenzione alcuna.

« Art. 4. Le dichiarazioni fatte o da farsi da società industriali o bancarie saranno controllate e firmate dal regio commissario di vigilanza, e basate, come all'articolo 2, sul lordo, cioè sull'aggiunta ai dividendi degli interessi d'obbligazioni ed altri, salva rivalsa come all'articolo 6.

« Art. 5. Dal 1° gennaio 1868 in tutti i suoi pagamenti reddituali lo Stato riterrà il 15 per cento senza centesimi di riscossione; cioè il 10 per cento d'imposta, giusta l'articolo 2, e il 5 per cento come media fissa di sovrimposta.

« Gli stipendi e le pensioni saranno esenti dalla sovrimposta, e quindi lo Stato non riterrà sovr'essi che il 10 per cento, ferme le esenzioni esistenti per gli stipendi minori.

« Lo Stato riscuoterà pure il 15 per cento dalle Banche, casse, società ferroviarie ed altre, le operazioni delle quali escano dal raggio comunale.

« Art. 6. Ogni debitore residente nel regno avrà diritto di ritenere, salvi i patti di scarico, il 15 per cento sulle annualità da esso dovute al proprio creditore.

« Questo diritto di ritenuta o di rivalsa spetta anche agli esenti, agl'impiegati, ai pensionati, e per esercitarlo il debitore non è obbligato a provare d'aver pagata l'imposta.

« Art. 7. L'imposta della ricchezza mobile pel 1868 sarà tutta riscossa nell'anno.

« Art. 8. Il dazio-consumo nei luoghi aperti, fin che dura l'appalto attuale, verrà riscosso a beneficio esclusivo dei comuni rurali; e al cessare dell'appalto resterà abolito e sostituito da una tassa di famiglia da 1 a 100 lire, sulle basi della tassa di egual nome che vigeva in Toscana prima della formazione del regno, il cui prodotto resterà a beneficio esclusivo degli stessi comuni.

« Art. 9. Le sovrimposte comunali e provinciali cadranno su tutte le rendite non esenti dall'imposta erariale, e la cui sovrimposta non è devoluta allo Stato; e non potranno eccedere il 50 per cento dell'aliquota erariale della ricchezza mobile e del principale fondiario.

« Solamente in casi di necessità, e non essendo sufficiente il dazio di consumo o in sua vece la tassa di famiglia, la deputazione provinciale potrà concedere ai comuni di oltrepassare il limite indicato.

« Art. 10. Dal 1° gennaio 1868 è soppressa la tassa sulle vetture pubbliche.

« Art. 11. Dal 1° gennaio 1869 cesserà nelle Camere di commercio la facoltà d'imporre centesimi addizionali all'industria e al commercio. »

Permettetemi, o signori, un breve commento su questi articoli.

Il condono del secondo semestre 1866 e dell'annata 1867 dell'imposta della ricchezza mobile è fondato nell'*equità*, perchè il ritardo non derivò dai contribuenti, ma dal Governo; è fondato nella *giustizia*, perchè è ingiusto l'attuale duplicato dei debiti e dei crediti, e perchè il lungo ritardo ha snaturata la somma dovuta che ha cessato d'essere quota di rendita; è *necessario* per poter portare l'aliquota al 10 per cento, e avviarsi per tal modo all'eguaglianza del tributo nelle dirette; è *vantaggioso amministrativamente*, perchè ci mette tosto al corrente nella riscossione della tassa; è *vantaggioso finanziariamente*, perchè, rendendo operativa la legge dal 1° gennaio decorso (senza ingiustizia per nessuno), l'incasso dell'anno corrente basta quasi a pareggiare l'arretrato, senza contare l'aumento avvenire che il solo condono può assicurare. Questo condono poi deve limitarsi alla sola imposta erariale, perchè sarebbe ingiusto rovesciare la sovrimposta d'un anno e mezzo sulla fondiaria. È di tutta giustizia infine che le somme già rila-

sciate o sborsate dai contribuenti vengano diffalcate a loro vantaggio nei pagamenti posteriori; ma è bene che si sappia che trattasi di somme di poco conto.

L'aumento del 2 per cento dell'aliquota attuale della ricchezza mobile è reso *conveniente* dal fatto dell'aliquota molto maggiore dei terreni e dei fabbricati, alla quale è d'uopo di accostarsi, sperando che ogni residua differenza venga tolta dalle future operazioni di accertamento; ed è *necessario* per poter giungere a percepire dalla rendita pubblica, e dalle altre rendite industriali e bancarie, la somma indispensabile a salvare lo Stato.

Ma questo aumento non rappresenta un aggravio reale, se si consideri il vantaggio della rivalsa che alleggerisce la tassa in ragione dei debiti, e la riversa sui creditori che possono certamente pagarla senza disagio.

Nè può dirsi che il 10 per cento farà occultare maggiormente l'ente imponibile, perchè l'8 è bastante a ciò pei disonesti; e perchè in fatto la rivalsa impedisce che il 10 sia più grave dell'8.

Se poi si considera che i contribuenti mobiliari dovrebbero soddisfare rate cumulate per tre anni; se si considera che la tassazione al lordo li libera da inquisizioni e da pubblicità; se si pensa che vengono liberati dagli effetti del macinato; se si avverte che la riforma proposta li salva dalle conseguenze della rovina del capitale, del commercio e degli affari; se si tien conto della conseguente diminuzione dell'aggio della moneta, può francamente sostenersi che la tassa mobiliare, aumentata in apparenza, viene in sostanza notevolmente ribassata.

Si noti infine che, dato anche un lievissimo sacrificio, esso non sarebbe che temporaneo e straordinario, perchè, dichiarata invariabile, in condizioni ordinarie, la somma totale da percepirsi dallo Stato, l'accertamento definitivo, dilatando l'ente imponibile, farà scemare l'aliquota.

Le basi di esazione fissate dall'articolo 2 correggono i vizi già da me manifestati del nostro sistema attuale, applicando il semplicissimo sistema di Fox, che regola in Inghilterra l'imposta sulla rendita, e coglie tutta la materia tassabile, senza le indagini moleste e frustranee delle annualità attive e passive, e abbandonando agl'interessati il riparto della tassa mediante il diritto di rivalsa.

La sovrimposta del 5 per cento a carico della rendita pubblica e delle rendite delle società industriali e bancarie, le di cui operazioni escano dal raggio comunale, è fondata nella giustizia, perchè l'opera dei comuni e delle provincie concorre con quella dello Stato ad assicurare tutte le rendite, e perchè è necessario serbare l'equilibrio tra i valori. Tale sovrimposta è stabilita come media fissa; e la percezione n'è devoluta allo Stato, perchè trattasi di valori che mal si possono applicare a questo o quel luogo, mentre lo

Stato rappresenta il consorzio di tutti i comuni, e la formazione dei capitali di cui si tratta non si opera in questo o quel luogo, ma su tutta la superficie del regno indistintamente.

L'esenzione degli stipendi e delle pensioni dalla sovrimposta, è reclamata dalla necessità di non aggravarli, specialmente atteso il rincaro dei viveri, e l'aggio della carta-moneta. Essa equivale ad un aumento indiretto di stipendio che lo Stato ha diritto di fare per equità; ed è preferibile all'aumento diretto che obbligherebbe ad aumentare anche gli stipendi esenti con pregiudizio dell'erario.

Il diritto di rivalsa deve spettare a tutti indistintamente come conseguenza del sistema; e gli esenti in tutto od in parte devono goderne il beneficio, come quelli sui quali i dazi indiretti operano in proporzione inversa. La rivalsa è il corrispettivo dell'imposta che colpisce tutta la ricchezza; e quand'anche lo Stato non giunga a colpirla in qualche caso, non perciò è lecito di far eccezione alla regola, o di diffaltarne la applicazione, esigendo la prova dell'imposta pagata, in luogo della quale sta sempre la presunzione legale del pagamento. Nè la rivalsa del 5 per cento può negarsi ai proprietari col pretesto che sono soggetti provvisoriamente ad un'aliquota maggiore, poichè il meno è inchiuso nel più.

L'abolizione del dazio-consumo nei luoghi aperti è reclamata dalla sterilità della tassa, dalla molestia che reca, e dall'ingiusta esenzione di chi abita nell'aperta campagna. Una tassa di famiglia in sua vece, nella mite proporzione indicata, corrisponde alla giustizia di fronte ai luoghi chiusi, riguardo ai quali nulla viene innovato, e coglie tutti indistintamente senza molestia e senza colpire i generi di prima necessità. Essa dovrebbe modellarsi sulla tassa di egual nome che si pagava in Toscana integralmente e senza lamento. Propongo poi che il prodotto del dazio-consumo venga ceduto ai comuni rurali pel tempo della sua durata, e quindi il prodotto della tassa di famiglia, che ad esso deve succedere per due motivi: il primo, perchè è necessario di dar modo non illusorio ai comuni di mitigare le sovrimposte alle quali devono concorrere le tre tasse dirette esistenti; e il secondo, come corrispettivo della sovrimposta del 5 per cento, la cui percezione è attribuita allo Stato.

La parificazione delle tre specie di rendita nei centesimi addizionali è fondata sul principio della riforma, cioè sull'eguaglianza proporzionale dell'imposta cui corrisponde l'eguaglianza dei diritti amministrativi, e sulla legge comunale vigente. Senza illusione poi si può fissarne il limite massimo al 50 per cento dell'aliquota erariale della ricchezza mobile e del principale fondiario, perchè la rendita dei comuni e delle provincie viene aumentata dal diritto di rivalsa che loro spetta su tutte le annualità passive e dal provento del dazio di consumo o della tassa di famiglia.

Anzi è positivo che, se la sovrimposta non eccederà i 112 milioni, quel limite non potrà mai essere oltrepassato, tranne in casi del tutto eccezionali per qualche comune che otterrà facoltà di provvedere dalla deputazione provinciale.

La tassa sulle vetture pubbliche, come aggravio eccezionale per una sola classe di esercenti che pagano il tributo comune, è ingiusta e quindi dev'essere abolita, detraendo dall'entrata dello Stato l'equivalente di circa 2 milioni.

Dev'essere abolita del pari, come abusiva e nociva al piccolo commercio a favore del grosso, la facoltà delle Camere di commercio d'imporre centesimi addizionali agl'industriali ed ai commercianti, lasciando loro la facoltà di valersi di sole contribuzioni volontarie.

Il risultato numerico di queste disposizioni che propongo in via transitoria è il seguente :

L'imposta sulle terre e sui fabbricati resta eguale in lire 158,622,295.

L'accertamento della ricchezza mobile, indicato dalla Commissione generale del bilancio per l'anno in corso, non è basato che su dati parziali, ed è ben lungi dall'essere definitivo, perchè non è stato ancora ultimato il sindacato d'appello. Considerando pertanto che il sindacato produrrà un aumento di massa imponibile, e che la diminuzione verificata non nei centri, ma nel contado, sparirà in molta parte per la definizione adottata dalla Camera sulla famiglia colonica, è a ritenersi per base vera di calcolo la cifra dell'accertamento trovata nel 1864 e nel 1865, e tanto più se si osservi che allora il Veneto non formava parte del regno, e che quindi, ammettendola col Veneto unito senza porre nulla a calcolo per questa provincia, essa rappresenta una diminuzione reale.

Questa cifra è di milioni	1288
Avendo superiormente provato che le <i>discriminazioni</i> non sono ammissibili, la deduzione dei due ottavi non dev'essere fatta. All'incontro, ammesso il principio della tassazione al netto delle spese, e al lordo del passivo con diritto a rivalsa, devono dedursi da quella somma le annualità perpetue della lettera <i>A</i> . Per comodo di calcolo questa lettera si deduce intera, salvo a riprendere più sotto la rendita pubblica e gli interessi di obbligazioni e di depositi verso Banche e Casse »	228
Restano milioni	1060
Ammessa pure l'esenzione delle 400 lire, e delle prime 100 tra le 400 e le 500, devono sottrarsi ancora »	160
Così restano milioni	900

È ben vero che devono cancellarsi anche le annualità attive vitalizie, o somme di egual natura verso lo Stato, contenute nella lettera *C*, per la ragione stessa per cui si elimina la lettera *A*; ma non le cancello qui

per non complicare il conteggio, che d'altronde non resta alterato, essendo certo che la differenza è più che compensata dalla cifra delle annualità passive, delle quali fu accordata la deduzione, e che si devono ristabilire per applicare il principio della tassazione al lordo con rivalsa del debitore.

Al residuo suddetto di 900 milioni devono aggiungersi adesso la rendita pubblica e altri interessi dello Stato per 350 milioni. Più, devono aggiungersi gl'interessi di obbligazioni e depositi delle società industriali e bancarie e delle Casse di risparmio per milioni 150, già eliminati in parte come rendite attive colla lettera *A*, e che devono essere tassati al lordo, nulla aggiungendo sui dividendi sociali perchè compresi nella lettera *B*; e abbiamo da questo insieme almeno altri 150 milioni.

Cosicchè la complessiva materia imponibile diventa di 1400 milioni.

Il 10 per cento su questa somma dà milioni	140
Il 5 per cento di sovrimposta attribuita allo Stato sulla rendita pubblica (350 milioni), sui 150 milioni suddetti e su 30 milioni dei dividendi sociali (che erano 40 nel 1865) dà »	26 1/2
Il prodotto totale è quindi di . . . milioni	166 1/2
ai quali aggiungendo il prodotto attuale della imposta sulle terre e sui fabbricati in . . . »	158 1/2
il risultato numerico complessivo dei tre rami delle dirette è di milioni	325

che il è massimo sopra indicato al quale devono giungere le tasse dirette per corrispondere ai bisogni del regno.

Questo massimo stesso verrà raggiunto con più equo riparto, e con alleviamento notevole dei contribuenti mediante le indicate operazioni di accertamento definitivo, e allora la riforma produrrà il suo intero effetto economico; ma i mezzi fin qui indicati provano che anche in via transitoria se ne raggiunge l'effetto finanziario senza disordine, senza ritardo, senza reali difficoltà; e questo effetto è un aumento di entrata per lo Stato di 94 milioni. Si avverta poi che questo aumento per quasi 7/8 cade su quei soli contribuenti che, mentre sono in grado di sopportarlo e mentre non possono contestarne la giustizia, hanno meno di chiunque un diritto di lamento, perchè quasi tutti hanno goduto l'immunità della rendita che viene adesso tassata, mentre ogni altro cittadino ha sopportato i sacrifici più duri anche per mantenerne l'immunità.

L'aggravio poi degli altri contribuenti, come abbiamo provato, è più apparente che reale, e a tutti sta dinanzi un pronto avvenire di riparazione e di progresso economico.

Parmi che ciò sia molto, o signori, in questi desolati momenti.

Pertanto, fissato il limite massimo di 325 milioni;

stabilita invariabile la sovrimposta del 5 per cento per quei valori pei quali è attribuita allo Stato, e ridotto quindi d'altrettanto questo limite massimo; stabilito che la diminuzione dell'aliquota non possa avere luogo che sul principale; stabilito che la fondiaria non potrà oltrepassare 158 milioni e mezzo, e la mobile, compresa la rendita pubblica e altri interessi dello Stato, 140 milioni; stabilito che la diminuzione dell'aliquota sarà fatta eventualmente sull'accertamento cumulato d'entrambe, e sempre in modo che sia imputata la rendita pubblica, onde non scemi il provento dello Stato, e data per legge ai contribuenti la garanzia preventiva della quale ho parlato, non occorrerà più, per attuare la riforma, che una legge relativa all'accertamento della ricchezza fondiaria e mobiliare, ed al metodo da seguirsi per la correzione dei riparti. Ho già indicate le basi sulle quali dovrebbe essere fatta, ma nulla vieterebbe di raggiungere diversamente il medesimo scopo, se, in luogo di cumulare tutta la materia imponibile, paresse conveniente di ripartirla in diverse categorie.

In questo caso, fermo sempre il principio dell'aliquota comune con diritto a rivalsa, le categorie potrebbero essere queste quattro: *fondiaria* per la proprietà stabile; *patente* per gli esercizi; *ritenuta* pei pagamenti reddituali dello Stato e degli enti morali; *tassazione diretta* sui dividendi e sugli interessi delle obbligazioni sociali, controllati dal sindacato governativo.

Ma, qualunque sia il metodo, o signori, l'importante è di adottare il principio d'un'aliquota d'imposta comune per tutta la ricchezza del regno. Esso è fecondo dei vantaggi che vi espongo riuniti, concludendo questa parte del mio discorso:

Corregge l'ineguaglianza dei riparti che rendono intollerabili e pericolanti le condizioni della proprietà fondiaria;

Corregge i vizi dell'attuale imposta sulla ricchezza mobile che la rendono infeconda ed odiosa;

Applicando l'eguaglianza a tutta la ricchezza del regno, elimina le confische parziali inerenti ad imposte d'altra natura;

Risponde alla coscienza per modo da diventare strumento di privata moralità;

Dà il massimo prodotto possibile, perchè raggiunge tutte le rendite, mentre, allargando le basi dell'imponibilità, tende ad alleviare i pesi parziali;

Assicura fin d'ora allo Stato, senza offesa dei contribuenti, l'annuo aumento di 94 milioni, dandogli modo di pareggiare il bilancio;

Assicura l'aumento della produzione nel regno, equilibrando tutti i valori, lasciando correre il capitale dove naturalmente è chiamato, e non perturbando l'industria nel suo lavoro di creazione economica;

Tende a scemare i pesi coll'accrescersi della prospe-

rità, anzichè ad aggravarli; e, coll'aumento della produzione e del benessere, feconda le imposte indirette;

Coll'eguale sovrimposta, interessando tutti i contribuenti alla buona amministrazione dei comuni e delle provincie, mette un freno al loro eccesso di spesa, senza uopo che lo Stato ricorra a disposizioni contrarie alla libertà, lo che sarebbe altrimenti inevitabile;

Mette un freno alla stessa amministrazione governativa, opponendo al suo trasmodare la solidarietà di tutti i contribuenti del regno;

Nei casi di pericolo dà modo al Governo di salvare il paese con un semplice aumento d'aliquota, eliminando il rovinoso sistema dei prestiti.

Questa riforma inoltre ha in proprio favore l'esperienza dei paesi che l'hanno adottata in Europa e in America. Essa salvò l'Inghilterra, dove Gladstone chiamolla *gigante che copre col suo scudo di guerra e che assiste nelle imprese della pace*. Questa riforma finalmente ha per base, o signori, l'articolo 25 dello Statuto e la giustizia! Tanto è vero, che la giustizia è la madre di ogni bene. Fate dunque giustizia, ed il resto verrà da sè. (*Bravo! Bene!*)

Domando un poco di riposo.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per dieci minuti.

(Segue la pausa indicata.)

L'onorevole Castellani ha facoltà di continuare il discorso.

CASTELLANI. *Riforma delle imposte indirette*. — Noi non possiamo certamente eliminare le imposte indirette dal nostro sistema tributario; solo dobbiamo studiarci di renderle ad un tempo tollerabili ai contribuenti, compatibili coll'aumento della produzione, e feconde per l'erario.

A tal fine si richiedono tre condizioni essenziali:

La prima, che la produzione non sia schiacciata da imposte dirette o male distribuite o eccessive; che il capitale immune da privilegi possa diffondersi dove il bisogno lo chiama; e che il paese sia bene amministrato, per modo da non temere della propria esistenza economica e politica. A questa prima condizione provvedono le cose che ho dette sin qui, e quelle che dirò in seguito.

La seconda condizione è, che le spese di produzione e percezione vengano tenute nei limiti del risparmio il più rigoroso, e di ciò parlerò trattando della riforma amministrativa.

La terza infine, che le imposte indirette vengano giudiziosamente applicate, e tenute in quei limiti di mitezza, al di là dei quali resterebbe paralizzato il consumo, oppressa l'industria, alimentata la frode.

Quali sono questi limiti? Può essere difficile l'assegnarli in prevenzione; ma in pratica soccorre sempre un mezzo infallibile per poterli determinare, e questo

mezzo è il contrabbando. Inevitabilmente, quando i dazi sono eccessivi diventano infecondi, perchè inevitabilmente il contrabbando subentra allo Stato.

Perciò, o signori, se prescindiamo per poco dall'avversione che desta il contrabbandiere in chi provvede ai pubblici affari, non possiamo a meno di riconoscere ch'egli è una protesta vivente contro l'oppressione fiscale, un freno all'eccesso delle imposte indirette, un mezzo per iscoprire quel punto al di là del quale il loro abuso diventa improduttivo.

Quand'anche pertanto le basse tariffe non fossero consigliate dai principii d'umanità e di libertà, lo sarebbero sempre dall'interesse materiale della finanza; e bisogna essere privi di criterio economico per credere in buona fede che basti tassare di più per incassare di più. Poichè, o la tassa eccessiva colpisce materie di prima necessità, sulle quali non è possibile il frodo, ed è tassa spogliatrice e tiranna; o materie di necessità relativa, e, anche non dato il frodo, ne diminuisce il consumo e quindi il profitto; o materie di utilità e di comodo, e il contrabbando, scemando notevolmente la consumazione ufficiale, non solo non permette alla finanza un incasso maggiore, ma diminuisce l'incasso medesimo ch'essa otteneva colla tariffa più mite.

L'aumento della tariffa nel 1864 è stato quindi un errore, e lo sarebbe quand'anche per avventura il provento fosse cresciuto; poichè, se il di più rappresenta la differenza della tassa, appunto per ciò non rappresenta un maggior consumo ufficiale, appunto per ciò rappresenta la perdita del maggior consumo progressivo, appunto per ciò fa evidente che del maggior consumo progressivo s'impossessò il contrabbando.

Al contrario, quando è scarso in un paese, come lo è certamente in Italia, il prodotto delle imposte indirette, e quando è cosa notoria che il contrabbando lavora in vaste proporzioni, per migliorare le condizioni della finanza soccorre il solo rimedio della mitezza della tariffa.

Nell'abbassare le tariffe possono aversi due scopi: uno scopo di lucro finanziario, e uno scopo di progresso economico, prescindendo dai riguardi immediati della finanza.

Noi non siamo tanto ricchi, come lo è l'Inghilterra, da prescindere da questi riguardi, e d'attendere lungo tempo per ricuperare la perdita di un ardito abbassamento improvviso; ma certamente dobbiamo abbassare immediatamente le nostre tariffe tanto che basti a distruggere il contrabbando e a dar moto agli affari, e abbassarle in seguito a gradi e per modo che la diminuzione delle tariffe resti sempre compensata dall'aumento degli affari e del consumo.

Così prendendo per base di riforma il principio della maggiore libertà economica compatibile coll'interesse dello Stato, otterremo immediato vantaggio, e futura prosperità.

Per farci un'idea del maggiore profitto che potremo

ricavare dalle imposte indirette, basta paragonare ciò che fruttano alla Francia (1866) con ciò che fruttano a noi. Sottraendo dalla differenza proporzionale l'entrata nostra, il nostro minore incasso assoluto è il seguente:

<i>Registro, bollo e accessori.</i>	Francia L.	403,322,000
Idem	Italia . »	76,377,700
Minore incasso	»	176,000,000
<i>Tabacchi.</i>	Francia	» 233,212,000
Idem	Italia	» 93,300,000
Minore incasso	»	53,000,000
<i>Polveri.</i>	Francia	» 13,074,000
Idem	Italia	» 2,800,000
Minore incasso	»	5,000,000
<i>Poste.</i>	Francia	» 74,422,000
Idem	Italia	» 15,500,000
Minore incasso	»	31,000,000
<i>Dogane.</i>	Francia	» 391,503,000
Idem	Italia, compreso il dazio-con-	
sumo	»	149,549,806
Minore incasso	»	95,000,000

Noi dunque percepiamo dalle imposte indirette la minor somma comparativa di 370 milioni.

Io so fare certamente la debita differenza tra la Francia e l'Italia, e come credo che nelle spese il paragone torni a nostro profitto per fine d'economia; so bene che nelle entrate si deve tener conto della sua maggiore prosperità. Ma per quanto siano diverse le condizioni dei due paesi, non è possibile immaginarle tali da giustificare in modo veruno la differenza eccessiva. Ristabilita la fiducia, rianimata la produzione, limitate le spese e riformata la tariffa, sarebb'egli soverchio lo sperare *un decimo solo* per ora dei 370 milioni dei quali abbiamo difetto?

Allo scopo di dar vita a questa speranza, io dirò qualche cosa dei tabacchi, dei sali, del registro e bollo, delle dogane, delle poste e dei telegrafi; avvertendo però fin d'ora che, attese le condizioni del regno, non credo possibile d'introdurre in Italia nè esperimenti dubbiosi, nè novità radicali, per quanto si presentassero allo sguardo con colori seducenti. Non saremo noi ai quali sarà dato di mutare l'assetto attuale dei tributi indiretti, o di toglierli. Noi dobbiamo solamente armonizzarli colle giuste esigenze del paese, e col vero interesse dello Stato.

Tabacchi. — Tre diverse opinioni si possono avere riguardo ai tabacchi.

Si può volere che cessi interamente il monopolio, abbandonando la coltivazione, la fabbricazione, e la vendita del tabacco all'industria privata, e mettendo un'imposta sui proprietari del suolo in ragione della quantità di terreno che impiegassero in questa coltura, e una tassa, occorrendo, sullo spaccio della merce manufatta. Questa opinione è sorretta dal principio della libertà, e dal fatto che lo Stato è sempre un cat-

tivo produttore, che le spese eccessive limitano grandemente i suoi benefici, che la concorrenza svolge le industrie, migliora le produzioni, abbassa i prezzi, e finisce col dare allo Stato profitti molto maggiori. I fautori di questa opinione osservano ancora che si aprirebbe in tal modo una nuova fonte di lucro alla agricoltura depressa.

Un'altra opinione sarebbe meno assoluta. Non volendo spostare da un lato l'attuale assetto finanziario, e volendo dall'altro favorire l'agricoltura, lascerebbe allo Stato il monopolio della fabbricazione, e della vendita, ma darebbe libertà di coltura ai proprietari del suolo assoggettandoli ad una imposta speciale. Nè questa opinione sarebbe aliena dal piegarsi al concetto della libertà finale dell'industria, e poco per volta concederebbe ai privati la facoltà di fabbricare e di vendere, combinandola coi dazi interni ed esterni, e stimolando lo Stato col principio della concorrenza del quale, o lo Stato saprebbe profittare, e ne avrebbe utilità, o non saprebbe, e cessando dal fabbricare e dal vendere lascierebbe libero il campo all'industria privata.

La terza opinione è di tornare alla tariffa del 1864, provando i fatti che la tariffa vigente è stata dannosa.

Per principio, o signori, e considerando la cosa in astratto, io sarei fautore della prima opinione. Ma in concreto, e nelle nostre condizioni presenti, quand'anche la bontà della cosa fosse incontrovertita, io crederei pericoloso il rinunciare ad un tratto al provento attuale, per fare un esperimento che in ogni ipotesi felice non potrebbe dare il risultato medesimo che dopo un tempo assai lungo. Io l'ho già dichiarato: l'Italia non può adesso sopportare nè esperimenti, nè novità radicali.

Senonchè il concetto è ben lungi dal non ammettere dubbio sulla sua intrinseca bontà, nel senso (intendiamo bene) del maggior profitto finanziario, poichè, prescindendo da questo, la libertà dell'industria è un bene indiscutibile. Siccome ci sono dei fatti che rendono questo dubbio gravissimo, permettetemi, signori, di citarvene qualcuno.

Il Governo inglese non ha il monopolio del tabacco. Questo prodotto è tassato per via di dogana, e la tassa può considerarsi come una protezione accordata ai produttori inglesi, perchè è del 90 per cento. Questo fatto in un paese dove la tassa sul tabacco può dirsi l'ultimo vestigio del sistema proibitivo, e dove Gladstone la voleva ridurre fino dal 1863, lascia il dubbio che la concorrenza dell'estero renda impossibile fra noi la coltura del tabacco con quel profitto senza cui non potrebbe introdursi in vaste proporzioni, o non la renda possibile che mediante una tassa enorme di produzione, e deviando l'agricoltura dal retto cammino che è quello di produrre ciò che non ha bisogno per dar profitto dell'aggiunta legale di un valore fittizio.

In Prussia la coltivazione del tabacco è libera, con-

tro una tassa sul suolo in cui si coltiva, pagabile l'anno successivo alla raccolta, e che viene diminuita se la raccolta è stata cattiva. Nel 1850 questa tassa produsse 130,600 talleri, mentre sotto Federico II la rendita che il tabacco dava allo Stato era di un milione di scudi. Il dubbio dunque si conferma sul punto che torni utile alla finanza questo sistema, tanto più che siamo nel caso di non poter accusare nè la tariffa perchè assai mite, nè il modo di percepirla, perchè discreto ed umano; mentre una tassa più forte toglierebbe anche il poco profitto, e renderebbe maggiore il contrabbando.

Nel Belgio la coltura del tabacco è sì diffusa in tutto il paese, che non si ebbe il coraggio di affrontare l'impopolarità del monopolio. Si adottò quindi un dazio sullo spaccio, che si riscuote a trimestre, e che equivale ad un diritto di patente. Senonchè, secondo il bilancio belga del 1866, tale dazio non è messo in entrata che per 5,400,000 lire, cifra inferiore della metà a quanto il Belgio potrebbe incassare, anche riguardo a ciò che attualmente incassiamo noi.

In questi tre esempi sono compresi i vari sistemi che potrebbero adottarsi inaugurando il principio di libertà, e questi esempi sono molto lontani dal farci prender coraggio. Quand'anche pertanto la questione non fosse pregiudicata dalla necessità di non fare esperienze in questo momento, fino ad esame molto più serio, non potrei dare il mio voto per l'abolizione completa del monopolio nei riguardi della finanza.

La seconda opinione di lasciare libera la coltura e di mantenere il monopolio per la fabbricazione e per la vendita ha pure molti inconvenienti. Poichè, o lo Stato per incoraggiare la coltura si obbligherebbe ad acquistarne i prodotti, e dovrebbe lottare coi prodotti esotici; o non si obbligherebbe all'acquisto, e la libertà di coltura resterebbe un diritto, ma, attesa la concorrenza dell'estero, non diventerebbe mai un fatto serio. Inoltre deve sempre aversi presente l'estrema difficoltà di sorvegliare una merce che, lavorata o greggia, è così facile ad essere trasportata in poco volume. Oltre di che, trattandosi di tabacco, è necessario di tenere a gran calcolo l'elemento del gusto, pel quale non è mai questione che di bontà relativa. Ammesso anche infatti che l'Italia possa dare tabacchi di una vegetazione lussureggiante, che possa darli a buon mercato, e che il Governo possa lavorarli plausibilmente, non ne viene da ciò che la buona speculazione resti assicurata nè in favore dei privati nè in favore del Governo; poichè rimane a vedere se i tabacchi nativi avranno buon gusto, o meglio se appagheranno il gusto, fosse pur anche depravato, dei consumatori, generalmente abituati al tabacco d'America; poichè in caso diverso la speculazione sarà cattiva, e diventerà ben presto impossibile. Sarebbe dunque un tentativo di molto incerta riuscita, e tale quindi da non doversi proporre.

La questione del monopolio è stata largamente discussa in Francia nel 1836 e nel 1840, e quantunque la Francia sia il paladino del sistema proibitivo, e in ciò non debba imitarsi, è d'uopo convenire che fu discussa con senno. Fu osservato che la libera coltivazione nuocerebbe al Tesoro senza reale utilità del commercio che non potrebbe lottare coi mercati stranieri; fu detto che la libera fabbricazione profitterebbe a pochi, e si muterebbe ben presto in monopolio privato; fu detto ch'erano da temersi miscugli nocivi ai consumatori; fu detto che mantenendo il monopolio e lasciando libera la coltura coll'obbligo di comprarne i prodotti, se ne stimolerebbe l'estensione imprudentemente; fu detto infine che assoggettando la piena libertà, come sarebbe inevitabile, a dazi esterni ed interni, si sostituirebbero al privilegio vessazioni maggiori, e si aprirebbe il campo a frodi più grandi. Il monopolio dunque fu mantenuto, e solamente nelle zone di facile contrabbando si autorizzò la vendita del tabacco a prezzo minore. L'effetto finanziario poi corrispose in larga misura, poichè, mentre nel 1841 l'entrata lorda dei tabacchi fu in Francia di 98 milioni, nel 1860 fu di 195, e nel 1865 di 233 milioni.

Data quindi pegl'imperiosi bisogni della finanza la necessità di mantenere il monopolio, sorge tosto la quistione della tariffa, ed è fuor di dubbio che il meno che possa farsi è di richiamare in vigore la tariffa del 1864.

L'introduzione della tariffa vigente è stato un errore che diede col fatto una mentita al vanto di 27 milioni di maggiore incasso immediato, mentre questo non fu che di 1,232,965 51; che diminuì il consumo ufficiale di 11,337 quintali, che arricchì il contrabbando, il quale trovossi in grado di poter quasi raddoppiare il prezzo della sua merce. E si avverta che la tariffa vigente arrestò d'un tratto il progresso annuale dei profitti, poichè, mentre dal 1862 al 1863 l'entrata lorda crebbe di quasi 7 milioni, e dal 1863 al 1864 di più di 6, dal 1864 al 1865 non crebbe, come abbiamo notato, che di un milione, o poco più, e continuò a crescere nella stessa proporzione limitatissima fino ad oggi, che dai 76 milioni del 1864 è giunta ad 81 milioni, meno il Veneto; mentre se la nuova tariffa non ne avesse arrestato il progresso, il fatto di tre anni consecutivi ci autorizza a ritenere che l'entrata lorda del tabacco sarebbe salita finora, senza il Veneto, a 95 milioni.

Io propongo quindi che si corregga l'errore, tornando senz'altro alla tariffa del 1864; e questo parmi anche il mezzo migliore di provvedere per l'attuale prodotto eccessivo delle fabbriche che ci venne segnalato dal ministro delle finanze. Il maggior consumo nascente dal minor prezzo darebbe alimento al lavoro dei 3000 operai che vorrebbero licenziarsi caricando il bilancio delle pensioni; e se il ministro avrà cura, come disse, di adottare per la fabbricazione dei ta-

bacchi i perfezionamenti dell'industria progredita, e quel sistema di buona amministrazione del quale è urgente il bisogno per tutti i rami del pubblico servizio, io sono certo che questo ramo delle imposte dirette darà profitti sempre maggiori.

Ricondotta per tal modo questa imposta al suo prodotto normale, e non prima, perchè altrimenti ci sarebbe sacrificio senza compenso, essa sarebbe suscettibile di dare allo Stato una risorsa improvvisa, senza danno reale, mediante il sistema dell'appalto.

Osservando che l'industria privata trovasi in grado di dare per 15 ciò che lo Stato è costretto a vendere per 5 lire, come ha fatto notare l'onorevole Rizzari, si concepisce tosto l'idea del come dall'appalto potrebbero conseguirsi molti vantaggi.

Infatti è chiaro che lo Stato guadagnerebbe almeno in parte (valutandolo nelle basi del contratto) ciò che oggi perde di fronte all'industria privata; che i consumatori sarebbero serviti meglio, e più a buon mercato; che l'amministrazione delle gabelle resterebbe semplificata; che lo Stato potrebbe goder subito d'una media superiore all'aumento ordinario immediato, perchè il concessionario renderebbe maggiore l'aumento stesso col buon mercato e colla buona manifattura; e che infine lo Stato potrebbe incassare subito una somma vistosa per la cessione delle fabbriche e della merce accumulata nei suoi magazzini.

Accenno alla cosa; non la propongo, perchè oggi il nostro credito essendo troppo depresso, non ci consente d'imporre condizioni vantaggiose, e perchè anzitutto occorre di ricondurre questa imposta al suo prodotto normale. Ma l'accenno come cosa da tenersi a calcolo per il tempo avvenire, se questo mezzo potesse credersi vantaggioso in circostanze d'eccezione.

Ora, lo ripeto, non propongo che il ritorno alla tariffa del 1864.

Sali. — Questo dei sali è il solo ramo delle imposte indirette che produca alle nostre finanze più di quanto produce alle finanze francesi, enormemente di più; poichè, mentre a noi frutta col Veneto 66,543,738 lire, non ne dà alla Francia che 31,953,000. Siccome in proporzione non dovrebbe fruttarci che 20 milioni, ci dà un incasso maggiore di 46 milioni.

Riguardo ai sali cade in acconcio una speciale osservazione. Il sale è materia necessaria agli usi della vita, ma tale che il suo consumo non eccede i limiti della necessità, e non si allarga per lusso, per comodo, o per qualsiasi motivo, tranne che per avventura nella sua applicazione all'industria agraria, cioè per modo eccezionale.

Questo è il motivo per cui la regola delle basse tariffe riguardo al sale non è tanto fondata sul lucro finanziario indiretto per consumo maggiore, quanto su riguardi dovuti al benessere del popolo.

Tale concetto non fu avvertito in Francia, quando nel 1848, abbassando la tassa da 30 a 10 lire per ogni

100 chilogrammi, si vaticinava uno straordinario aumento di consumo. L'aumento avvenne, ma per quanto notevole, non oltrepassò le proporzioni della popolazione e dell'industria cresciute, e l'effetto restò pur sempre sfavorevole al Tesoro.

In ordine inverso poi, questo concetto spiega il maggiore provento nostro nel 1865 e nel 1867, nonostante l'aumento della tariffa. Trattandosi appunto di cosa necessaria, la quantità non mutò, e crebbe l'incasso in proporzione della tassa maggiore.

È naturale quindi la tentazione degli uomini di finanza d'aggravare la mano sopra questo prodotto; ma, raggiunto un certo limite, per motivi di ben maggiore importanza, non si deve oltrepassarlo assolutamente. La tassa diventerebbe iniqua, crudele, pericolosa. E poco meno è in Italia, poichè, mentre in Francia il sale costa 1 20, e nel Belgio 43 centesimi, in Italia costa 2 70 per testa.

La differenza rappresenta il maggior aggravio delle nostre popolazioni, e in modo speciale la maggiore sofferenza delle classi povere presso di noi.

Se la nostra posizione economica non fosse tanto vulnerata, sarebbe giusto e pietoso l'alleviare questa sofferenza coll'abbassamento della tariffa; ma patrocinando contro il macinato la causa dei poveri, io posso chiedere loro di tollerare questo aggravio finchè, migliorate le nostre sorti, non ci sia dato d'alleviarlo.

Credo poi che si dovrebbero abbandonare le saline troppo costose, e convertire il profitto di questo abbandono a beneficio dell'agricoltura, dandole il sale a prezzo più mite senza aggravio della finanza.

Registro e bollo. — Questa tassa pegli atti che hanno carattere dichiarativo è mercede che si paga allo Stato per la prestazione d'un pubblico servizio; e pegli atti che hanno carattere traslativo ha base nel diritto attribuito allo Stato di colpire il capitale nell'istante in cui cessa di essere stazionario, ed entra in circolazione mediante trasmissione onerosa o gratuita.

Se avvi tassa indiretta che debba fondarsi sul principio della mitezza, ella è questa, perchè la sua importanza, in luogo di essere limitata ad un solo ramo di commercio o di consumo, è generale, come influente sul moto e sullo svolgimento di tutti gli affari. L'arte dunque del legislatore dev'essere tutta in ciò, di correggere il male della limitazione della libertà privata col beneficio del privato tornaconto, in modo che il pagare la tassa sia più vantaggio che danno; di non confiscare poco per volta colla tassa eccessiva il capitale immobiliare nei passaggi necessari, e di non creare manimorte difficolando con essa i passaggi volontari; di non produrre impacci e litigi, costringendo alla finzione e alla frode; e di non colpire quegli atti di fiducia e di buona fede privata che hanno base nella civiltà dei costumi e nella naturale probità.

Se ciò è vero sempre, lo è specialmente trattandosi di un paese come il nostro nel quale tutto dovrebbe farsi

per facilitare il movimento commerciale, industriale, territoriale, che è tanto limitato; onde, se altrove, dove gira velocemente la ruota degli affari, la tassa grave è più molestia che inciampo, in Italia può impedire che la ruota pongasi in moto. Perciò sarebbe concepibile nei riguardi della finanza il far sì che questa tassa descrivesse una curva, che cioè cominciasse dal poco per lasciare pressochè libero lo svolgimento degli affari, e poi crescesse gradualmente con essi, e poi scemasse di nuovo; ma non è ragionevole paralizzarli colla gravezza eccessiva.

Certo è ad ogni modo che il principio della mitezza della tassa è quel solo che dev'esserci di guida in questa materia, non solo nel pubblico interesse, ma anche in quello delle finanze. L'aver violato questo principio è stata la causa delle delusioni passate, e sarebbe pur quella, continuando a violarlo, delle delusioni future.

Quando infatti si discusse la legge del 1862 si pretese dimostrare che avrebbe prodotto alla finanza 90 milioni, e gli 80 che furono messi nel preventivo del 1863 non sarebbero stati ridotti a 70 senza le osservazioni del deputato Pasini. Invece che avvenne? Nelle provincie d'Italia dove prima vigeva una legge su questa materia il profitto scemò, poichè, mentre nel 1861 era stato di 32,291,460, nel 1864 non fu che di 38,538,559; e in tutto il regno siamo ancora tanto lontani dall'aver raggiunto i sognati 70 milioni, che nel preventivo 1866 questa tassa non figura che per soli 49,150,000 lire, e nel preventivo di quest'anno non figura, compreso il Veneto, che per 53 milioni. Anche aggiungendo alla tassa propriamente detta *di registro e bollo* il provento di tutte le altre tasse *sul trapasso di proprietà e sugli affari*, compreso il Veneto, che allora non formava parte del regno, si raggiunge appena la cifra del preventivo del 1863 sul solo registro e bollo!

Il profitto economico di questa tassa è sempre commisurato alla prosperità del paese; ma questa regola non vale che quando la legge relativa ha i requisiti voluti, dei quali non è che uno la misura della tariffa. Non li ebbero al certo le leggi che hanno regolata finora questa materia. Esse, non solo per eccesso di tassazione, ma per oscurità e per fiscalità diedero luogo ad elusioni infinite, a simulazioni dannose agli interessi privati, ad offesa dei vincoli domestici ed a scapito del senso morale.

Commendevole è l'idea del ministro di attenuare la tassa per gli effetti di commercio; ma io credo fermamente che egli s'inganni, quando si dice *in grado di assicurare* che otterrà l'aumento di 19 milioni non solo con quell'attenuazione, ma coll'elevare la tariffa pei trasferimenti gratuiti e col moltiplicare le cautele riguardo ai tassati, il che equivale a moltiplicar le molestie.

Se le speranze del ministro fossero nate dall'aver

osservato che la legge sarda anteriore al 1862 fruttava più delle leggi posteriori meno gravose, egli non deve dimenticare che solo difetto di queste ultime non fu la misura della tassa, e che prima del 1862 le condizioni economiche del Piemonte erano tali da non potersi paragonare a quelle del regno d'Italia nel 1868.

Tassa mite e legge semplice, chiara, non vessatoria: ecco l'unico mezzo di aumentare il prodotto. Aumento di tassa e di mezzi fiscali, equivale a sterilità.

Il solo registro e bollo, senza i titoli accessori, produce in Francia 381 milioni. Comparativamente dovrebbe produrre a noi 238 milioni. Per quanto sia minore la nostra prosperità, non sarà al certo pressochè cinque volte minore, come è la somma di 53 milioni che percepiamo. Essi rappresentano non tanto la prosperità nostra, quanto i difetti della legge. In luogo di mutare, ora aggravando ed ora alleviando, in luogo di calcolare su condizioni che non esistono più, e di illuderci sempre, se non osiamo di consacrare colla legge i buoni principii economici, prendiamo almeno per guida la legge francese, che, se non mitissima, è certamente logica, chiara, produttiva, e dopo di averla applicata, potremo, non foss'altro, conoscere con certezza la nostra prosperità relativa.

Dogane. — Fattori costanti e convinti della libertà economica, non bisogna esserlo ciecamente. Lo si fu in Italia, applicando improvvisamente il libero cambio alle dogane. Si dimenticò che, mentre nelle altre tasse non si devono valutare che due elementi, il cittadino e lo Stato, nelle doganali si deve valutare anche un terzo elemento, che è l'estero; poichè, se l'interno e l'estero si trovano o in identiche condizioni fiscali, o in condizioni tanto poco dissimili, che le spese di trasporto bastino a mettere in istato di parità le merci estere colle interne, il libero cambio è sistema civile e proficuo; ma se, all'incontro, l'interno e l'estero si trovano in condizioni fiscali molto diverse; se, cioè, l'interna produzione è molto più costosa dell'estera, perchè notevolmente aggravata, applicando il libero cambio alle dogane lo si applica a favore dell'estero, o, per dir meglio, mentre si crede di applicare il libero cambio, si applica il protezionismo a favore dello straniero.

Si è pure dimenticato di fare la debita differenza tra quei prodotti che sono comuni all'interno ed all'estero, e i prodotti esotici che vengono consumati all'interno, perchè riguardo a questi l'azione governativa è più libera, sia per raggiungere un fine sociale economico, sia per prendere in mira uno scopo puramente finanziario.

Si vede da ciò che nella materia delle dogane non bisogna lasciarsi guidare soltanto dall'assolutismo delle teorie, ma si deve tener conto di elementi che non dipendono dalla nostra volontà; e di fatti che importa di poter dominare nell'interesse della finanza e dell'economia generale.

Così non fu fatto in Italia, e i trattati esistenti, mentre spiegano in parte il languore della produzione interna, danno ragione del meschino provento delle dogane, che è di soli 76 milioni, compreso il Veneto.

È perciò necessario che il Parlamento proceda assai cautamente riguardo a convenzioni future, e che il Governo non lasci prorogar le passate, onde riacquistare la libertà di riordinare questa materia secondo i veri interessi economici e finanziari del regno.

Nondimeno io credo che molto possa farsi anche adesso per correggere in parte una cattiva distribuzione di tasse e per semplificare i regolamenti doganali, che sono le due cause di uno sfrenato contrabbando.

Infatti, vi hanno tasse lievissime su articoli di limitato consumo che non offrono allettamento alla frode, e ve ne hanno gravissime su articoli di consumo generale, dei quali il contrabbando profitta con audacia perseverante e con lucro sicuro.

Seguendo le orme del contrabbando, e abbassando immediatamente la tassa sulle merci frodate, in modo da scoraggiarlo per sempre, il guadagno della finanza sarebbe grande e immediato, perchè non siamo nel caso di dover attendere un tempo più o meno lungo allo scopo che colla tariffa più mite si verifichi un aumento di consumo; ma siamo invece nel caso di convertire a nostro profitto il consumo che esiste già, e che adesso è preda del contrabbando.

Dovrebbe togliersi, in secondo luogo, la complicazione vessatoria degli attuali regolamenti, perchè, anche quando il frodo non è consigliato dalla entità della tassa, è provocato adesso dalle inquisizioni fiscali.

Dovrebbe infine rivedersi attentamente la tariffa, onde, compatibilmente ai trattati esistenti, verificare fino a qual punto ci sia dato di profittare della libertà che ci resta, e profittarne.

Poste. — Quantunque l'istituzione delle poste debba considerarsi come un servizio di pubblica utilità, anzichè come un ramo di entrata, non avvi forse Governo civile che non abbia saputo renderle attive. Invece in Italia le poste sono passive di 1,272,000 lire. Giustizia vuole però che si noti che dal 1866 ad oggi questa passività è diminuita d'un milione, giacchè era prima di 2,223,284 lire. Ma d'altra parte non posso non avvertire che, mentre prima dell'annessione del Veneto le poste rendevano 15 milioni, l'annessione del Veneto non ne ha aumentata l'entrata che di lire 500,000, locchè segna un vero regresso. Questo stato di cose, prescindendo da cause amministrative, deve attribuirsi:

1° All'eccesso della spesa pel *Servizio postale e commerciale marittimo*, che ammonta nientemeno che a lire 6,160,000;

2° Allo scapito derivante dal sistema delle franchigie, e dagli abusi che gli sono inerenti;

3° Alla tassa troppo alta.

Quanto al servizio marittimo, non essendo noi possessori di colonie lontane, e avendo molto dilatata la rete interna delle strade ferrate, non dovrebbe essere difficile, mediante convenzioni postali colle potenze marittime, di ridurne la spesa.

Quanto alla franchigia, io non esito a proporre che venga abolita per tutti, compresi i membri del Parlamento.

Quanto alla tassa, l'averla aumentata non è stato solamente un errore economico, ma fu inoltre un errore politico, poichè il facilitare le comunicazioni epistolari, equivale al facilitare le transazioni, gli accordi, le relazioni e il progresso.

Dell'errore economico sono prova i fatti seguenti:

Nel già reame di Napoli il ribasso della tassa da 20 centesimi a 12 fece salire l'incasso in due anni da lire 868,000 a lire 1,300,000.

Nella piccola Toscana la tassa più mite rese attive le poste nel 1858 di 700,000 lire.

In Francia la riduzione della tassa da 40 a 20 centesimi, che fu fatta nel 1848, portò il numero delle lettere in dodici anni da 126 a 284 milioni.

In Austria la riforma postale del 1850 fece salire in quattro anni il numero delle lettere da 20 milioni a 48.

In Inghilterra, dalla riforma del 1840, le lettere salirono gradatamente a tal numero che nel 1864 raggiunsero la somma di 680 milioni, e per la sola città di Londra di 170 milioni; e diedero il beneficio netto di 40 milioni di lire.

Di fronte a questi fatti, e avvertendo che della prosperità materiale d'un paese è gran segno la quantità maggiore o minore delle corrispondenze postali, nulla ostante il gran numero dei nostri analfabeti, sarà sempre assai profittevole la diminuzione della tassa esistente.

Le condizioni nostre però ci fanno un debito di diminuirla gradualmente e non tutta ad un tratto, poichè non siamo in grado di subire una perdita forte nel momento presente, quantunque certi d'un guadagno futuro. Noi non possiamo infatti imitare l'Inghilterra che potè prescindere dai bisogni finanziari e aspettare 27 anni per ricuperare il beneficio che le poste le davano nel 1838; ma abbassando tosto la tassa da 20 a 15 centesimi, lungi dal temere una perdita, possiamo essere certi d'un profitto, e renderlo sempre maggiore con ribassi gradualmente.

Bisognerebbe inoltre profittare meglio di ciò che si faccia delle strade ferrate, e valersi di tutte le corse, e non fare talvolta rimpiangere i tempi delle diligenze, dei postini e delle staffette.

Bisognerebbe provvedere, o coll'uso delle buste bolate o in altro modo, a far cessare le frodi sui francobolli che non sono infrequenti.

Bisognerebbe infine che dal Governo fosse usata la più scrupolosa diligenza nella scelta degli impiegati

postali, e la più inflessibile severità nella loro disciplina, perchè sta in fatto che da vario tempo l'amministrazione postale è caduta in discredito; ed è a ciò principalmente che deve attribuirsi se si trova in regresso.

Per tal modo le nostre poste, in luogo di essere passive, miglioreranno come pubblico servizio, e ci daranno un profitto maggiore che terrò a calcolo poi.

Se alla Francia le poste non danno che l'utile netto di 13,063,849 lire, ciò deve attribuirsi all'enorme spesa dei servizi marittimi. Infatti, il servizio di Corsica, quello del Mediterraneo, quello tra Calais e Douvres, i vapori transatlantici, la linea da Nuova-York alle Antille e il servizio dell'Indo-Cina costano all'amministrazione francese lire 24,187,392. Vorrei che anche l'Italia si trovasse nel caso di spendere molto per lo stesso motivo, giacchè tali spese rappresentano sempre una grande floridezza, e sono esuberantemente pagate da profitti d'altra natura; ma giacchè ancora per molto tempo questo voto resterà un desiderio, il nostro servizio delle poste, non avendo a carico alcuna spesa eccezionale, può certamente mettersi in grado di dar l'attivo proporzionale di 8 milioni, in qualunque conto voglia tenersi la nostra prosperità relativa. Tanto più poi lo debbo sperare inquantochè nel Belgio l'entrata lorda delle poste è di 35,300,000 lire, cioè il doppio della nostra, con una popolazione cinque volte minore.

Telegrafi. — Riguardo al movimento telegrafico noi siamo in regresso, perchè nel bilancio del 1866 l'entrata telegrafica era segnata 7,450,000 lire; mentre nel bilancio del 1868 non è segnata che 5,439,700 lire.

Vero è che nel 1866 avevamo su questo ramo la passività di lire 904,000, mentre nel 1868 abbiamo l'attivo di lire 519,700; ma è pur da avvertire che la passività del 1866 scompare pel solo fatto dell'economia di un milione in dispacci telegrafici del Ministero dell'interno; che adesso il Veneto è unito al regno, mentre allora non lo era; e che il piccolo attivo attuale non ci compensa al certo del movimento tanto enormemente scemato.

Quantunque, come avvertii, l'economia di un milione sui telegrafi si sia già fatta pel Ministero dell'interno, che spendeva 2 milioni nel 1866, una notevole economia sarebbe desiderabile anche negli altri Ministeri, che continuano a spendere per intero ciò che spendevano allora, cioè 1,376,000 lire.

Principale causa del regresso presente è fuor di dubbio il disagio interno e l'arenamento degli affari; ma se è principale, non è sola; ed è a sperare che l'attuale ministro dei lavori pubblici saprà provvedere allo scopo che, per quanto dipende dall'amministrazione, si elimini ogni causa di paralisi in questo servizio, onde possa riprender vita in migliorate condizioni economiche e finanziarie.

Quando penso che dieci anni fa il servizio telegrafico fruttava alla Prussia 241,200 talleri e al piccolo Stato pontificio 18,540 scudi, ho diritto di sperare che il servizio telegrafico ben regolato debba dare anche a noi una rendita netta di qualche rilievo.

Fin dal principio di questa parte del mio discorso, paragonando coi francesi i nostri proventi indiretti, io mi chiesi se sarebbe soverchio lo sperare almeno un decimo per ora di quei 370 milioni, dei quali comparativamente abbiamo difetto, cioè 37 milioni.

Non sarebbe soverchio sicuramente. Ma pensando alla nostra depressione economica, e al tempo necessario perchè la produzione si ravvivi e la fiducia dia moto e vita agli affari, conterrò in limiti più ristretti la mia speranza, e mi contenterò di calcolare un aumento d'entrata di soli 25 milioni su tutti i rami delle indirette complessivamente, persuaso che chi consente al ministro l'aumento di 19 milioni sulla sola tassa degli affari, non possa chiamare esagerata una previsione così modesta.

Domanderei un poco di riposo.

PRESIDENTE. Si sospenderà la seduta per 10 minuti.

CASTELLANI. Mi mancherebbe soltanto una parte da svolgere, la quale però durerà circa un'ora e che è l'ultima, riguardante l'amministrazione; ma mi sento tanto stanco, che prego la Camera a permettere che io possa proseguire domani. (*Movimenti in vario senso*)

PRESIDENTE. Se lo stato delle sue forze non le consente assolutamente di proseguire...

CASTELLANI. Assicuro la Camera che domani non la intratterrò che per un'ora.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Faccio però osservare che sono soltanto le cinque e un quarto. Mi sembra che si potrebbero accordare altri 10 minuti di riposo all'oratore, il quale poi potrebbe proseguire almeno in parte il suo discorso. (*Sì! sì!*)

CASTELLANI. Pregherei il presidente a voler dare piut-

tosto la parola ad un altro perchè io non posso proseguire.

(*La seduta è sospesa per 10 minuti.*)

PRESIDENTE. L'onorevole oratore si sente in grado di continuare il suo discorso?

CASTELLANI. Veramente io non mi sentirei in forze bastanti per continuare; in conseguenza, io invocherei l'indulgenza della Camera onde volesse accordarmi di continuare il mio discorso domani.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La discussione è rinviata a domani. La seduta è levata alle ore 5 25.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Interpellanza del deputato Guttierrez al ministro delle finanze circa lo sciopero degli esercenti vetture pubbliche in Torino;

2° Seguito della discussione sopra il progetto di legge concernente il dazio di macinazione dei cereali.

Discussione dei progetti di legge:

3° Ordinamento del credito agrario;

4° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

5° Riordinamento ed ampliamento dell'arsenale di Venezia;

6° Approvazione della convenzione col municipio di Comacchio, relativa al possesso e all'amministrazione di quelle valli ritornate al comune;

7° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;

8° Designazione delle sedi dei tribunali militari speciali;

9° Esecuzione delle sentenze pronunciate dai conciliatori;

10. Scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie venete e mantovana.